SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 dicembre 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della cultura

Ministero della salute

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 2024, n. **195**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*sexies*:

1) al comma 1, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'articolo 16-*decies*, comma 2-*bis*, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:

a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;

b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.»;

b) all'articolo 16-*decies*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-*sexies* del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2-*ter*. L'adeguamento di cui al comma 2-*bis* è disposto nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;

b) l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

2-*quater*. La somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16-*sexies*, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto e all'articolo 12-*bis*, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

Art. 2.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta l'articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024:

«Art. 14 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Il regolamento n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/

CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.

— Il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, è pubblicato nella G.U.U.E. 25 ottobre 2022, n. L 275.

— Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificati dal presente decreto:

«Art. 16-*sexies (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei)*. — 1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono *inclusi* nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, consiste nella somma:

a) dei requisiti di cui agli articoli 92-*bis* e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3.

2. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le società controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:

a) dei requisiti di cui agli articoli 92-*ter* e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-*octies* e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei.

3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, o al comma 2, lettera *a)*, non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-*quinquies*, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-*quinquies*.

4. *Ai fini dell'articolo 16*-decies*, comma 2*-bis*, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:*

a) *per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;*

b) *se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.*

5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla società controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.».

«Art. 16-*decies (Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)*. — 1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.

2. Se il gruppo include società di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.

2-bis. *Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72*-sexies *del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16*-sexies*, comma 4, lettera* a)*, del presente decreto e all'articolo 12*-bis*, lettera* a)*, del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16*-sexies*, comma 4, lettera* b)*, del presente decreto e all'articolo 12*-bis*, lettera* b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013.*

2-ter. *L'adeguamento di cui al comma 2*-bis *è disposto nel rispetto dei seguenti principi:*

a) *l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;*

b) *l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.*

2-quater. *La somma degli importi di cui all'articolo 16*-sexies*, comma 4, lettera* a)*, del presente decreto e all'articolo 12*-bis*, lettera* a)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16*-sexies*, comma 4, lettera* b)*, del presente decreto e all'articolo 12*-bis*, lettera* b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».*

24G00211

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2024.

Modifica all'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, recante il riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché degli enti parco nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali ivi menzionati, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;

Visto il successivo comma 3-*bis* dell'art. 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che il predetto comma 3-*bis* dispone, tra l'altro, che il riparto è effettuato fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica -, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

Vista la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al 3 maggio 2023, per la presentazione delle istanze per l'accesso alle risorse del predetto fondo attraverso un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unità di personale reso disponibile *online* sul portale «Lavoro Pubblico» (https://www.lavoropubblico.gov.it);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 115 del 18 maggio 2024, con il quale si provvede al riparto delle risorse stanziate nel predetto fondo, e, in particolare, l'elenco allegato al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 209 del 6 settembre 2024, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del predetto elenco di riparto delle risorse, in accoglimento delle formali richieste pervenute dalla Regione Marche, dalla Regione Umbria e dal Comune di Montemonaco;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Maltignano, prot. n. 5850, del 28 giugno 2024, con la quale si chiede l'inserimento del Comune medesimo nell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, come modificato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024, per la stabilizzazione di una unità di personale appartenente all'area degli istruttori, in servizio presso l'Ufficio sisma del citato Comune;

Considerato che, a causa della segnalata impossibilità degli Uffici del Comune di Maltignano di accedere al predetto portale *online* per il regolare inoltro della domanda, a tale ente non è stata attribuita alcuna quota per la stabilizzazione del personale ivi in servizio;

Rilevato che tale incongruità incide sui livelli di spesa individuati dall'allegato al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, come modificato dal decreto del presidenziale 18 luglio 2024, considerato che la quota relativa alle esigenze di una unità di personale appartenente all'area degli istruttori è pari a euro 26.000,00, per l'anno 2024, e a euro 39.000,00 a decorrere dal 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le opportune modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Dato atto che il fondo di cui all'art. 57, comma 3-*bis*, del suddetto decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, presenta la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta modifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 3 ottobre 2024 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di modifica

1. All'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024, adottato in attuazione dell'art. 57, comma 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il rigo 48 è aggiunto il seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
48.1	Maltignano	0	1	0	0	1	26.000,00 €	39.000,00 €

b) in conseguenza della modifica di cui alla lettera *a)*, la riga relativa all'importo totale da assegnare al Ministero dell'interno per la successiva erogazione è sostituita dalla seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
	Totale	226	132	12	0	370	10.333.333,33 €	15.500.000,00 €

c) il rigo dei totali è sostituito dal seguente:

N.	Ente	Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Area degli istruttori	Area degli operatori esperti	Area degli operatori	Totale	Importo 2024 (dal secondo quadrimestre)	Importo annuo dal 2025
	Totale complessivo	230	134	12	0	376	10.501.466,66 €	15.752.200,00 €

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione:
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2935

24A06723

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 dicembre 2024.

Rinnovo e modifica del decreto 3 dicembre 2015, con il quale al laboratorio Agenzia servizi settore agroalimentare Marche (Centro agrochimico regionale A.S.S.A.M.), in Jesi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qua-

lità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 3 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2015, con il quale al laboratorio Agenzia servizi settore agroalimentare Marche (Centro agrochimico regionale A.S.S.A.M.), sito in via Roncaglia n. 20 - 60035 Jesi (AN), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2024, acquisita in data 6 febbraio 2024 al progressivo 57861, e contestuale comunicazione di variazione della denominazione in: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca «Marche agricoltura pesca» (Centro agrochimico regionale A.M.A.P.);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuta la necessità di rinnovare la designazione e variare la denominazione al laboratorio Agenzia servizi settore agroalimentare Marche (Centro agrochimico regionale A.S.S.A.M.) in: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca «Marche agricoltura pesca» (Centro agrochimico regionale A.M.A.P.);

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia servizi settore agroalimentare Marche (Centro agrochimico regionale A.S.S.A.M.) sito in via Roncaglia n. 20 - 60035 Jesi (AN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, e la sua denominazione è modificata in: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca «Marche agricoltura pesca» (Centro agrochimico regionale A.M.A.P.).

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 16 dicembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca «Marche agricoltura pesca» (Centro agrochimico regionale A.M.A.P.) perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/*Free fatty acids* (0.1-5 g a.oleico su 100 g)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV *spectrophotometric analysis*, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K270/K270 (K232 (1.3-5), K270 (0.08-2), DK (0-0.20))	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Numero di perossidi/*Peroxide value* (1-40 meq O2/Kg)	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A06632

DECRETO 4 dicembre 2024.

Designazione del laboratorio ARPA Friuli Venezia Giulia, in Udine, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del

Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 24 gennaio 2024 dal laboratorio ARPA Friuli Venezia Giulia, sito in via Colugna n. 42 - 33100 - Udine (UD), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 26 gennaio 2024 al progressivo 40349;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Arpa Friuli Venezia Giulia, sito in via Colugna n. 42 - 33100 - Udine (UD), designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 13 ottobre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Arpa Friuli Venezia Giulia perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (>0.03%)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K272/K272 (0.1 - 0.8 Unità di Assorbanza)	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019

24A06633

DECRETO 4 dicembre 2024.

Designazione del laboratorio ATS dell'Insubria - U.O.C. Laboratorio di Prevenzione - U.O.S. Laboratorio Chimico, in Varese, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 7 febbraio 2024 dal laboratorio ATS dell'Insubria U.O.C. Laboratorio di prevenzione - U.O.S. Laboratorio chimico, sito in via Caretti n. 5 - 21100 - Varese (VA), acquisita in data 7 febbraio 2024 al progressivo 58779, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ATS dell'Insubria - U.O.C. Laboratorio di prevenzione - U.O.S. Laboratorio chimico, sito in via Caretti n. 5 - 21100 - Varese (VA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 13 ottobre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ATS dell'Insubria U.O.C. Laboratorio di prevenzione - U.O.S. Laboratorio chimico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

24A06634

DECRETO 4 dicembre 2024.

Designazione del laboratorio ATS Brescia - Laboratorio di prevenzione, in Brescia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 30 gennaio 2024 dal laboratorio ATS Brescia - Laboratorio di prevenzione, sito in via Balestrieri 7 - 25124 Brescia (BS), acquisita in data 1° febbraio 2024 al progressivo 49124, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 settembre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ATS Brescia - Laboratorio di Prevenzione, sito in via Balestrieri 7 - 25124 Brescia (BS), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 1° ottobre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ATS Brescia - Laboratorio di Prevenzione perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/*Total Sulphur dioxide*	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Metanolo (Alcol metilico)/*Methanol (Methyl alcohol)*	OIV-MA-AS312-03A R2014

24A06635

DECRETO 4 dicembre 2024.

Designazione del laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, in Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di

bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 20 febbraio 2024 dal laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, sito in via Saredo 52 - 00173 Roma, acquisita in data 20 febbraio 2024 al progressivo 82478, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 febbraio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, sito in via Saredo 52 - 00173 Roma, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 7 marzo 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Piombo/Lead (0.03 mg/Kg - 2.5 mg/Kg)	OIV-MA-AS323-07 R2010

24A06636

DECRETO 4 dicembre 2024.

Designazione del laboratorio ARPA Friuli Venezia Giulia, in Udine, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai

ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 24 gennaio 2024 dal laboratorio ARPA Friuli-Venezia Giulia, sito in via Colugna 42 - 33100 Udine (UD), acquisita in data 26 gennaio 2024 al progressivo 40349, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ARPA Friuli-Venezia Giulia, sito in via Colugna n. 42 - 33100 Udine (UD), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 13 ottobre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ARPA Friuli-Venezia Giulia perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Azossistrobina, Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri), Boscalid, Carbendazim, Ciproconazolo, Ciprodinil, Clorpirifos, Dimetomorf (somma degli isomeri), Fenbuconazolo, Fenexamide, Fludioxonil, Flusilazolo, Iprovalicarb, Mepanipirim, Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)), Metrafenone, Oxadixil, Penconazolo (somma degli isomeri costituenti), Piraclostrobin, Pirimetanil, Tebuconazolo, Tebufenozide, Tebufenpirad	OIV-MA-323-08:R2012
Argento, Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco	OIV-MA-AS 323-07:R2010
Ocratossina A	OIV-MA- AS315-10 R 2011
Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido salicilico/Salicylic acid, Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-20 R2023
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (30÷500 mg/L)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

24A06640

DECRETO 9 dicembre 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma» registrata come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 277 del 2 agosto 2021, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Olio di Roma»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio Olio di Roma IGP in data 19 novembre 2024, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della IGP «Olio di Roma» ed in particolare l'art. 5 relativamente al termine ultimo di raccolta;

Visto il parere della Regione Lazio, del 5 dicembre 2024 n. 149825, con il quale è stato accertato che, a seguito a causa delle particolari e perduranti condizioni climatiche primaverili-estive 2024, caratterizzate da elevate temperature e forte siccità, unitamente alle

abbondanti precipitazioni a ridosso del periodo di raccolta, si è determinato un abbassamento della resa in olio delle olive che ha obbligato molte aziende a posticipare l'inizio della raccolta, rischiando di non fare in tempo a terminare le operazioni entro il 31 dicembre come previsto dal disciplinare;

Considerato che il disciplinare di produzione della IGP «Olio di Roma» all'art. 5 prevede «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'indicazione geografica protetta "Olio di Roma", viene effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno» e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della I.G.P. «Olio di Roma»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Olio di Roma» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Olio di Roma» IGP;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 17 agosto 2021 è modificato all'art. 5 come di seguito riportato:

…«La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'indicazione geografica protetta "Olio di Roma", viene effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per la campagna olivicola 2024/2025.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06660

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 29 ottobre 2024 e scadenza 15 novembre 2035, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima) e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per man-

cati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 dicembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 123.787 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2024, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15% con godimento 29 ottobre 2024 e scadenza 15 novembre 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, avente godimento 29 ottobre 2024 e scadenza 15 novembre 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 dicembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad

inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari da 2025 al 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06736

DECRETO 12 dicembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035, dodicesima e tredicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del

25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 dicembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 123.787 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 aprile e 12 giugno 2019, 12 maggio 2020, il decreto dell'11 luglio 2023 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), nonché 30 gennaio e 17 aprile 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, avente godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 dicembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della tredicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori

assegnatari il 16 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 106 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2), dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06737

DECRETO 12 dicembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,30%, con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE)n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancanti regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del

25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 dicembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 123.787 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 settembre nonché 23 ottobre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30% con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30%, avente godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon *stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 dicembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,350% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del

regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2054, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2054, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2024

Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06738

DECRETO 12 dicembre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,70%, con godimento 15 novembre 2024 e scadenza 15 ottobre 2027, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il

meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 dicembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 123.787 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 2024, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% con godimento 15 novembre 2024 e scadenza 15 ottobre 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70%, avente godimento 15 novembre 2024 e scadenza 15 ottobre 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 aprile 2025, sarà pari all' 1,120055% lordo, corrispondente a un periodo di 151 giorni su un semestre di 182 giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 dicembre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 dicembre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2), dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06739

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 30 settembre 2024.

Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 3, ai sensi dei quali il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura» e le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e, in particolare, gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies*, 71-*octies*, in materia di equo compenso, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi effettuata su qualsiasi supporto (c.d. equo compenso per copia privata) e riconosciuto agli autori e loro aventi causa, ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi e agli artisti, interpreti ed esecutori;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2009, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»;

Visto il successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4938/2017 che annullava l'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 il cui contenuto, nella medesima formulazione, era stato riprodotto nell'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2019, recante «Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi» che ha sostituito l'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014;

Visto il decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019, recante «Modalità di attuazione degli articoli 4 e 4-*bis* dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2014, recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2019, n. 294, inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633"»;

Visto il vigente decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»;

Visto il decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del 4 settembre 2020, recante le «Modalità di attuazione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020»;

Vista la sentenza n. 1183/2023 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti avverso la sentenza n. 10148/2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, ha annullato il decreto ministeriale 18 giugno 2019 nonché il decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019 e tutti gli altri atti e provvedimenti ad essi connessi;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno statuito sulla legittimità del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 giugno 2014, *ex multis* la sentenza n. 10898/2023 con la quale il Collegio, accogliendo parzialmente il ricorso proposto avverso la sentenza n. 11651/2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha annullato l'articolo 4 dell'allegato tecnico avente ad oggetto il sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con particolare riguardo ai principi contenuti nelle sentenze che hanno definito le cause C-521/11, C-463/12, C-110/15, in ordine alla necessità di esentare dal versamento del compenso per copia privata, ovvero rimborsare per quanto già indebitamente versato, i casi di apparecchi e supporti «destinati ad un uso manifestamente estraneo» all'effettuazione di copie per uso privato;

Considerata la doverosità di ottemperare al giudicato delle citate sentenze del Consiglio di Stato e di disciplinare i casi di esenzione dal versamento dell'equo compenso e le procedure di rimborso del compenso nei casi di destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione dell'uso esclusivamente professionale di detti apparecchi e supporti, previa introduzione di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti nonché previa individuazione della documentazione idonea a dimostrare «l'uso manifestamente estraneo alla copia privata»;

Tenuto conto che anche il vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020, già oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, riprende, agli articoli da 2 a 5 in materia di esenzioni e rimborsi dal versamento del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge n. 633/1941, la medesima disciplina contenuta nei precedenti decreti ministeriali annullati dalle soprarichiamate sentenze;

Valutato che, in ragione delle reiterate censure dedotte nei giudizi di impugnazione degli atti amministrativi generali sopraindicati, sussiste l'opportunità di procedere, ai sensi dell'articolo 21-*novies* della legge n. 241/1990, all'annullamento d'ufficio in autotutela degli articoli 2, 3 e 4 del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020;

Considerata l'esigenza di adeguamento al consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato che esclude l'affidamento nei confronti del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020 (*ex multis* sentenze n. 4938/2017, n. 1183/2023 e n. 10898/2023);

Atteso che dai giudicati del Consiglio di Stato si evince che «l'esenzione *ex ante* dal pagamento dell'equo compenso per copia privata va disciplinata "… in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti …" [e che] il sistema "deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto» e che sia anch'esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti"»;

Rilevato che con nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata, in ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023;

Visto il decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Considerata la nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, in ragione di quanto disposto dall'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge n. 633/1941 e sulla base delle indicazioni definite in seno al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza generale del 28 novembre 2023 nell'ambito dell'istruttoria diretta alla revisione della disciplina, ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata, invitandole a pronunciarsi su uno schema di decreto ministeriale recante una nuova disciplina dei casi e delle modalità di esenzione e di rimborso dal versamento del compenso per copia privata;

Tenuto conto dei contributi scritti pervenuti nell'ambito della consultazione da parte dei seguenti soggetti partecipanti: Associazione di categoria dei produttori di supporti e sistemi multimediali (ASMI); Associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile (ANDEC); Associazione nazionale industrie informatica, telecomunicazioni ed elettronica di consumo (ANITEC-Assinform); Confcommercio; Confindustria radio televisioni (CRTV); *Italian Interactive Digital Entertainment* (IIDEA), esaminati dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e discussi nel corso dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024;

Preso atto che diversi soggetti auditi hanno formulato osservazioni e proposte di modifica analoghe o corrispondenti, nello scopo o nella *ratio*, rispetto a una o più disposizioni contenute nello schema sottoposto a consultazione; che — fermo restando quanto previsto dalla legge n. 633/1941, articoli 71-*sexies* e ss. e articolo 182-*bis*,

dopo ampia e approfondita istruttoria nell'ambito della quale si è tra l'altro tenuto conto della citata giurisprudenza europea sul tema del compenso per la copia privata, nonché di quella interna — si è ritenuto di valorizzare le osservazioni e le proposte preordinate al conseguimento della semplificazione delle procedure e della massima efficienza ed efficacia del sistema di esenzioni e rimborsi, con particolare riguardo a quelle concernenti: il ruolo rivestito dalla SIAE; l'introduzione di una definizione e di una nozione di «uso promiscuo»; l'opportunità di uniformare i termini per la presentazione delle richieste di rimborso e per la conseguente liquidazione delle somme da parte della SIAE; la natura del termine previsto per l'invio della dichiarazione di cessione in esenzione; l'individuazione della documentazione per le fattispecie di esenzione riguardanti le cessioni all'estero di apparecchi e supporti, nonché i casi in cui gli apparecchi, e i supporti di registrazione siano ceduti a persone fisiche esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale;

Considerato altresì che alcune delle proposte e delle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione non sono apparse conformi alla normativa e alla giurisprudenza europea sotto il profilo del principio, da ritenersi ormai pacifico, secondo cui, ai fini dell'esenzione dal versamento del compenso per copia privata ovvero del rimborso, l'uso manifestamente estraneo degli apparecchi e dei supporti alla effettuazione di copie per uso privato di fonogrammi, videogrammi e opere audiovisive deve essere provato, ovvero non sono state ritenute pertinenti perché volte a contemplare ulteriori specifiche fattispecie di esenzione già regolate nel provvedimento o, ancora, riconducibili a interpretazioni o a richieste non rispondenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023;

Considerato che nell'adunanza generale del 17 aprile 2024 il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, all'esito dell'esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione scritta, dopo attenta ed approfondita disamina su tutti gli aspetti tecnico-giuridici coinvolti, ha espresso il proprio parere, unanimemente condiviso dai partecipanti, su una nuova disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata;

Tenuto conto quindi del parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024 sulla revisione della disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si intende per:

a) «apparecchio monofunzionale o dedicato»: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

b) «apparecchio polifunzionale»: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

c) «supporto»: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o *hard disk*;

d) «comunicazione di inibizione tecnica»: dichiarazione sottoscritta dal fabbricante o importatore di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, con cui si attesta la sussistenza delle circostanze indicate all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*;

e) «soggetto di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633»: soggetto che fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi e i supporti;

f) «dichiarazione di esenzione»: dichiarazione del fabbricante o importatore di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante l'indicazione analitica delle cessioni effettuate in esenzione;

g) «documento di trasporto»: documento, valido fiscalmente, che accompagna il trasporto di merci dal venditore all'utilizzatore finale del prodotto (DDT o fattura immediata);

h) «esenzione»: il caso in cui il fabbricante o importatore di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non versa il compenso per copia privata alla SIAE;

i) «prodotto»: apparecchio, dispositivo, supporto (o memoria) idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi;

j) «rimborso»: restituzione di quanto versato a titolo di copia privata nel caso in cui l'importo corrisposto si riveli, in presenza delle fattispecie previste dal presente decreto, non dovuto;

k) «rivendita»: ulteriore cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di un apparecchio, dispositivo e supporto di registrazione tecnicamente idoneo alla copia ad uso privato di fonogrammi e videogrammi;

l) «scheda tecnica»: documento tecnico-informativo fornito dal produttore, contenente le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, dispositivo o supporto;

m) «uso ai fini della esenzione»: utilizzo in via esclusiva dell'apparecchio, dispositivo, supporto, tecnicamente idoneo alla effettuazione di copie private, per scopi manifestamente estranei a quelli dell'effettuazione di copie private;

n) «numeri di serie univoci»: numeri attribuiti dalla casa produttrice che identificano in modo non equivoco gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione;

o) «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

Art. 2.

Oggetto

Il presente decreto disciplina i criteri e i casi di esenzione dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e le procedure di rimborso secondo le modalità ed i termini previsti negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Criteri e casi di esenzione e di rimborso del compenso previsto dall'articolo 71-*septies *LDA*

1. Il compenso previsto dall'articolo 71-*septies* LDA non è dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato.

2. Ai fini di cui al comma 1, sussiste lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando:

a) le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, del dispositivo e del supporto di registrazione non consentono la possibilità di realizzare copie per uso privato;

b) le finalità di utilizzo dell'apparecchio, del dispositivo e del supporto di registrazione, sono estranee alla realizzazione di copie per uso privato.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste quando per l'apparecchio, per il dispositivo e per il supporto di registrazione:

a) è inibita e tecnicamente non riattivabile la funzione di registrazione di fonogrammi o di videogrammi;

b) la memoria è occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili.

4. Quando la memoria non è interamente occupata da contenuti resi non removibili, il compenso è dovuto per la parte di memoria disponibile e idonea alla realizzazione di copia per uso privato.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, sussiste lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono:

a) esportati verso altri Paesi;

b) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;

c) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;

d) utilizzati, anche da persone fisiche, esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o d'impresa, a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita;

e) utilizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

Dichiarazione di esenzione

1. I soggetti indicati dall'articolo 71-*septies*, comma 3, LDA che cedono apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione per scopi manifestamente estranei alla copia privata, presentano alla SIAE, secondo le modalità e i termini indicati nell'allegato 1 al presente decreto:

a) la dichiarazione di esenzione con l'elencazione analitica delle cessioni alle quali è stata applicata, anche attraverso l'indicazione, se presente, dei numeri di serie univoci sugli apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione oggetto di cessione;

b) la documentazione indicata nell'articolo 2 del medesimo allegato 1.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione di cui al comma 1, ovvero l'assenza o la non completa allegazione della documentazione di cui al comma 1, lettera *b)*, determinano l'applicazione del compenso per la copia privata. Resta salvo il diritto di richiedere il rimborso in conformità all'articolo 5.

Art. 5.

Presupposti e richieste di rimborso

1. Quando i soggetti di cui all'articolo 71-*septies*, comma 3, LDA, hanno versato il compenso a SIAE, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 3 e 5, può essere presentata richiesta di rimborso del compenso versato.

2. Nel caso indicato al comma 1, se il richiedente non è l'utilizzatore finale dell'apparecchio, dispositivo o supporto, la richiesta di rimborso può essere presentata esclusivamente quando il compenso non sia stato addebitato all'utilizzatore finale.

3. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di rimborso è presentata alla SIAE, in modalità telematica, a pena di decadenza, dai soggetti che hanno versato il compenso entro centoventi giorni decorrenti dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio, dispositivo e supporto per il quale si chiede il rimborso.

4. La richiesta di rimborso è corredata dalla documentazione indicata agli articoli 4 e 5 dell'allegato 1.

5. La SIAE, verificata conformità, completezza e correttezza della documentazione, procede alla liquidazione delle somme entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

6. Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non dimostra la effettiva corresponsione del compenso, SIAE verifica l'avvenuto versamento del

compenso da parte del soggetto di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, LDA. In tal caso il termine per la verifica e per l'eventuale liquidazione è di centottanta giorni.

7. Quando la documentazione prevista al comma 4 non è allegata alla richiesta di rimborso nel termine ivi previsto o quando le verifiche di cui al comma 6 non consentono di accertare l'avvenuto versamento del compenso, la richiesta di rimborso è rigettata.

Art. 6.

Controlli e vigilanza

1. La SIAE svolge le attività di cui al presente decreto e relativo allegato 1 e verifica, anche esercitando i poteri di cui all'art. 182-*bis* LDA, il corretto adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Le dichiarazioni e le attestazioni previste in applicazione del presente decreto sono presentate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto sostituisce l'art. 4 dell'allegato tecnico al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 20 giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» e il decreto del Ministero per i beni culturali del 18 giugno 2019 recante «Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi».

2. Ai soli fini dell'attuazione del comma 1 e con esclusivo riguardo alle posizioni relative al periodo di riferimento della disciplina sostituita in base al predetto comma, gli interessati possono presentare la domanda di rimborso, in presenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Annullamento e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto annulla e sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi».

2. Ai soli fini dell'attuazione del comma 1 e con esclusivo riguardo alle posizioni relative al periodo di riferimento della disciplina sostituita in base al predetto comma, gli interessati possono presentare la domanda di rimborso, in presenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 30 settembre 2024

Il Ministro: GIULI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2699

ALLEGATO *1*

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA RECANTE «ESENZIONI E RIMBORSI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DEL COMPENSO PER LA RIPRODUZIONE PRIVATA DI FONOGRAMMI E VIDEOGRAMMI».

Art. 1.

Dichiarazione di esenzione e termini

1. I soggetti di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, LDA, che cedono in esenzione apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione per scopi manifestamente estranei alla copia privata, trasmettono alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione di esenzione disponibile nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale «www.siae.it» e accessibile anche tramite il sito internet del Ministero della cultura «www.cultura.gov.it».

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa osservando le medesime scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali relative alle cessioni assoggettate al compenso:

la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del I trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 giugno di quell'anno/dell'anno in corso;

la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del II trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 settembre di quell' anno/dell'anno in corso;

la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del III trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 dicembre di quell' anno/dell'anno in corso;

la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel IV trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Art. 2.

Documentazione da allegare alla dichiarazione di esenzione

1. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad uso privato, il requisito indicato all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto, si ritiene dimostrato allorquando il soggetto obbligato ai sensi all'art. 71-*septies*, comma 3, LDA, trasmette alla SIAE, una comunicazione di inibizione tecnica che indica:

a) le generalità del soggetto dichiarante;

b) la data di immissione in commercio del prodotto la cui funzione di registrazione risulti inibita e non sia riattivabile;

c) la scheda tecnica fornita dal produttore da cui si evinca che la funzione di registrazione è inibita e non sia riattivabile.

La comunicazione di inibizione, corredata dalla scheda tecnica, può essere trasmessa anche per il tramite dell'associazione di categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel territorio italiano e, successivamente, in caso di modifiche apportate al prodotto.

2. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata la scheda tecnica dalla quale risulti che la memoria è occupata da contenuti resi non removibili e il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

3. Lo scopo manifestamente estraneo di cui all'art. 3, comma 5, del decreto, si ritiene comprovato come segue:

a) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:

1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attività di diagnostica in campo medico;

2. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

b) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:

1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attività di duplicazione;

2. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

c) Nel caso di utilizzo esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:

1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale che usa il prodotto per svolgere attività professionale o di impresa, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale;

2. attestazione con la quale il soggetto obbligato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ceduto i dispositivi all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto;

3. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

d) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle medesime acquistati anche tramite le centrali di committenza, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:

1. copia delle fatture di vendita all'amministrazione pubblica con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'amministrazione pubblica in qualità di utilizzatore finale;

2. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.

e) Nel caso di apparecchi, dispositivi e i supporti di registrazione esportati verso altri Paesi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata, ove presente, copia della dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.

Art. 3.

Modalità di richiesta del rimborso

1. La richiesta di rimborso del compenso di cui all'art. 71-*septies* LDA è redatta utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2, disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.siae.it e accessibile anche tramite il sito internet del Ministero della cultura www.cultura.gov.it ed è inviata alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, nei termini indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto.

Art. 4.

*Procedure di rimborso per i soggetti di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, LDA*

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del decreto, i soggetti di cui all'art. 71-*septies*, comma 3, LDA possono richiedere il rimborso del compenso ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del decreto, allegando alla richiesta la medesima documentazione indicata all'art. 2 del presente allegato 1.

Art. 5.

Procedure di rimborso per l'utilizzatore finale e per il fornitore diretto dell'utilizzatore finale

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del decreto, possono richiedere il rimborso del compenso l'utilizzatore finale e il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, quando dimostrino l'effettivo versamento del compenso e la sussistenza dei requisiti ivi indicati, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad uso privato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la funzione di registrazione risulta inibita e non riattivabile;

c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;

c) scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione risulta inibita e non riattivabile;

d) il numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.

4. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la memoria è stata occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili;

c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.

5. Nel caso di cui al comma 4, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:

a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati;

c) la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la memoria è occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili;

d) il numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.

6. Nel caso di esportazione di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione verso altri paesi ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *a)*, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'estero;

c) documento di trasporto, ove presente;

d) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente;

e) copia della dichiarazione di esportazione o altro documento analogo, ove presente.

7. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *b)*, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

8. Nel caso di cui al comma 7, qualora il soggetto richiedente il rimborso sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati, nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attività di diagnostica strumentale in campo medico;

c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

9. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *c)*, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

10. Nel caso di cui al comma 9, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale alla richiesta di rimborso deve allegare:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attività di duplicazione;

c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

11. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *d)*, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) attestazione con la quale, sotto la propria responsabilità, descrive l'attività svolta, la tipologia di utilizzo del prodotto, di non rivendere il prodotto a terzi e dichiara di utilizzare il prodotto esclusivamente per la propria attività;

c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

12. Nel caso di cui al comma 11, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale alla richiesta di rimborso deve essere allegata:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attività professionale o d'impresa;

c) attestazione del fornitore diretto richiedente il rimborso con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ceduto i dispositivi all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto;

d) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

13. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *e)*, l'amministrazione pubblica, in qualità di utilizzatore finale, trasmette la richiesta di rimborso allegando:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

14. Nel caso di cui al comma 13, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'amministrazione pubblica, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:

a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;

b) copia delle fatture di vendita all'amministrazione pubblica;

c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

Art. 6.

Dimostrazione del versamento del compenso per copia privata

1. Nel caso in cui la fattura non esponga il compenso per copia privata, al fine di dimostrare di aver versato il compenso, il richiedente può allegare alla richiesta di rimborso una dichiarazione del proprio fornitore attestante che l'importo del compenso è incluso nel prezzo di vendita. Quando non si dispone di tale dichiarazione, si applica quanto previsto all'art. 5, commi 6 e 7, del decreto.

ALLEGATO 2

MODULI

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA

(Obbligato principale: produttore/importatore)

Oggetto: richiesta di rimborso del compenso per copia privata.

Il sottoscritto.., nato a..

il......................................Codice fiscale/P.IVA...

Indirizzo..CAP....................Città..

E-mail:...Numero telefono:..

da compilare se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica
in qualità di titolare/legale rappresentante di:
....
(ragione sociale e/o denominazione sociale)
Partita IVA:.. Codice fiscale:..
Sede :.. CAP: .... Città:...
PEC: .... Numero telefono:...

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p. (Falsità in scrittura private), 489 c. p.(Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità -

chiede

il rimborso del compenso per copia privata dell'importo di €.. per la seguente fattispecie:

Descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei riferimenti normativi: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ______________________________________

Il sottoscritto, consapevole che la richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio, dispositivo e supporto, allega la seguente documentazione:

(indicare la documentazione allegata a seconda della fattispecie di rimborso richiesta)

- ☐ Scheda tecnica fornita dal produttore;
- ☐ Copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti ceduti;
- ☐ Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente;
- ☐ Attestazione dell'uso esclusivamente professionale;
- ☐ Dichiarazione di esportazione.

TRIMESTRE DELLA/E FATTURA/E: ____________________

PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

	PRODOTTI	QUANTITA'	TOTALE COMPENSO COPIA PRIVATA
☐	SUPPORTI AUDIO (Audiocassette)		
☐	SUPPORTI VIDEO (Videocassette)		
☐	CD		
☐	DVD/BLU RAY		
☐	TV/DECODER CON FUNZIONE DI REGISTRAZIONE		
☐	APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO		
☐	MEMORIE TRASFERIBILI		
☐	CHIAVETTE USB/USB STICK		
☐	HARD DISK/SSD		
☐	MEMORIA O HARD DISK INTEGRATO IN APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE		
☐	MOBILE PHONES		
☐	SMARTPHONES		
☐	TABLET		
☐	COMPUTER		
☐	SMARTWATCH, FITNESS TRACKER o similari		

TOTALE		€

MODALITA' DI PAGAMENTO:

BANCA .... **INDIRIZZO** ....

N. C/C ....**CIN** ....**ABI** ....**CAB** ....
(12 caratteri alfanumerici senza spazi/punti/barre)

IBAN..

Data In fede

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA

(Fornitore dell'utilizzatore finale)

Oggetto: richiesta di rimborso del compenso per copia privata.

Il sottoscritto..., nato a..

il...Codice fiscale/P.IVA...

Indirizzo...CAP...................Città..

E-mail:...Numero telefono:...

da compilare se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica
in qualità di titolare/legale rappresentante di:
....
(ragione sociale e/o denominazione sociale)
Partita IVA:... Codice fiscale:...
Sede :.. CAP: .... Città:...
PEC: .... Numero telefono:..

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p. (Falsità in scrittura private), 489 c. p.(Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità -

chiede

il rimborso del compenso per copia privata dell'importo di €.. per la seguente fattispecie:

Descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei riferimenti normativi:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Il sottoscritto, consapevole che la richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio, dispositivo e supporto, allega la seguente documentazione:

(indicare la documentazione allegata a seconda della fattispecie di rimborso richiesta)

- ☐ Copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- ☐ Copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti ceduti;
- ☐ Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente;
- ☐ Scheda tecnica fornita dal produttore;
- ☐ Attestazione dell'uso esclusivamente professionale

TRIMESTRE DELLA/E FATTURA/E: ______________________

PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

	PRODOTTI	QUANTITA'	TOTALE COMPENSO COPIA PRIVATA
☐	SUPPORTI AUDIO (Audiocassette)		
☐	SUPPORTI VIDEO (Videocassette)		
☐	CD		
☐	DVD/BLU RAY		
☐	TV/DECODER CON FUNZIONE DI REGISTRAZIONE		
☐	APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO		
☐	MEMORIE TRASFERIBILI		
☐	CHIAVETTE USB/USB STICK		
☐	HARD DISK/SSD		
☐	MEMORIA O HARD DISK INTEGRATO IN APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE		
☐	MOBILE PHONES		
☐	SMARTPHONES		
☐	TABLET		
☐	COMPUTER		
☐	SMARTWATCH, FITNESS TRACKER o similari		

TOTALE		€

MODALITA' DI PAGAMENTO:

BANCA .... **INDIRIZZO** ....

N. C/C ....**CIN** ....**ABI** ....**CAB** ....
(12 caratteri alfanumerici senza spazi/punti/barre)

IBAN..

Data In fede

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA

(Utilizzatore finale)

Oggetto: richiesta di rimborso del compenso per copia privata.

Il sottoscritto.., nato a...

il..Codicefiscale/P.IVA..

Indirizzo...CAP...................Città..

E-mail:..Numero telefono:..

da compilare se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

....

(ragione sociale e/o denominazione sociale)

Partita IVA:... Codice fiscale:...

Sede :.. CAP: .... Città:..

PEC: .... Numero telefono:...

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p. (Falsità in scrittura private), 489 c. p.(Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità –

chiede

il rimborso del compenso per copia privata dell'importo di €... per la seguente fattispecie (descrizione della fattispecie e indicazione dei riferimenti normativi):

Descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei riferimenti normativi:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Il sottoscritto, consapevole che la richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio, dispositivo e supporto, allega la seguente documentazione:

(indicare la documentazione allegata a seconda della fattispecie di rimborso richiesta)

- ☐ Copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio dei prodotti acquistati nonché l'importo del compenso per copia privata;
- ☐ Copia delle fatture di vendita all'estero;
- ☐ Documento di trasporto, ove presente
- ☐ Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente;
- ☐ Scheda tecnica fornita dal produttore;
- ☐ Attestazione dell'uso esclusivamente professionale.

TRIMESTRE DELLA/E FATTURA/E: ______________________

PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

	PRODOTTI	QUANTITA'	TOTALE COMPENSO COPIA PRIVATA
☐	SUPPORTI AUDIO (Audiocassette)		
☐	SUPPORTI VIDEO (Videocassette)		
☐	CD		
☐	DVD/BLU RAY		
☐	TV/DECODER CON FUNZIONE DI REGISTRAZIONE		
☐	APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO		
☐	MEMORIE TRASFERIBILI		
☐	CHIAVETTE USB/USB STICK		
☐	HARD DISK/SSD		
☐	MEMORIA O HARD DISK INTEGRATO IN APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE		
☐	MOBILE PHONES		
☐	SMARTPHONES		
☐	TABLET		
☐	COMPUTER		
☐	SMARTWATCH, FITNESS TRACKER o similari		

TOTALE		€

MODALITA' DI PAGAMENTO:

BANCA .... **INDIRIZZO** ....

N. C/C .... **CIN** .... **ABI** .... **CAB** ....
(12 caratteri alfanumerici senza spazi/punti/barre)

IBAN..

Data In fede

24A06642

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2024.

Elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2024, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope integrato con l'elenco delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del testo unico, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, «Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96», concernente l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari con il riordino delle norme contenute nel testo unico, nel rispetto del principio di «prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope»;

Preso atto di dover provvedere alla pubblicazione dell'elenco annuale previsto dal citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le sostanze stupefacenti o psicotrope;

Ritenuto di integrare l'elenco con le imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2024, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati: A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2024, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2024

Il direttore: LEONE

ALLEGATO *A*

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	SOSTANZE ATTIVE E MATERIE PRIME (A.P.I.) ELENCATE IN TAB. I, CONCENTRATI DI POPPY STRAW	2/2023	13-gen-25
F56	GENTIUM S.R.L.	VILLA GUARDIA	CO	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS, CBD, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	339/2024	05-ago-26
F48	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	CANNABIS INFIORESCENZE ED ESTRATTI DI CANNABIS A BASE DI CANNABINOIDI	365/2024	04-set-26
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	438/2023	24-ott-25
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA ,FENTERMINA, METAMFETAMINA, AMFEPRAMONE, BENZFETAMINA, -2-[N-(2-IDROSSIETIL)-METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE, TILIDINA	68/2023	27-feb-25
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM	317/2023	14-ago-25
F55	OLON SPA	RODANO	MI	TEBAINA	370/2023	15-set-25
F51	INDENA S.P.A.	SETTALA	MI	ESTRATTI DI CANNABIS CONTENENTI CBD	338/2024	05-ago-26
F50	RICERCHE SPERIMENTALE MONTALE S.R.L.	MONTALE	PT	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	386/2023	19-set-25
F49	RICERCHE SPERIMENTALI MONTALE S.R.L.	PISTOIA	PT	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	385/2023	19-set-25
F52	FARMABIOS S.P.A.	GROPPELLO CAIROLI	PV	ESTRATTI DI CANNABIS E STANDARD ANALITICI DI THC	535/2023	15-dic-25
F54	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	TEBAINA	265/2024	30-ott-26
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE,TAPENTADOLO	498/2023	24-nov-25
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM,KETAZOLAM, LORAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PENTAZOCINA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM,	303/2024	01-lug-26

ALLEGATO *B*

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	327/2024	24-ago-26
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	91/2024	11-mar-26
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL, IDROMORFONE, 3-CLORO-FENILPIPERAZINA	230/2023	14-giu-25
I516	EUREKA S.R.L.	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	199/2024	29-apr-26
I435	CHEMA DIAGNOSTICA S.R.L.	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	450/2023	08-nov-25
I512	PHARMAPROGRESS S.R.L.	MONSANO	AN	SOSTANZE ELENCATE NELLA TABELLA I E IV E TABELLA DEI MEDICINALI	77/2024	19-feb-26
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	284/2024	27-lug-26
I365	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	90/2023	20-mar-25
I496	SANOFI S.R.L.	SCOPPITO	AQ	LORAZEPAM, FENOBARBITAL CLOBAZAM	439/2024	18-nov-26
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM , NITRAZEPAM, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, METILCATINONE, FLUNITRAZEPAM, ANFETAMINA, METANFETAMINA	356/2024	20-set-26
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	KETAMINA, MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, CODEINA, MIDAZOLAM, FENTANIL, METADONE, ACETILFENTANIL, TRAMADOLO	428/2024	14-nov-26
I454	POLYCRYSTALLINE S.P.A.	MEDICINA	BO	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (ESCLUSIVAMENTE PER USO DI LABORATORIO)	78/2023	20-mar-25
I476	STERIGENICS ITALY S.P.A.	MINERBIO	BO	SOSTANZE ATTIVE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	239/2023	21-giu-25
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE per uso diagnostico	171/2023	16-mag-25
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	544/2023	18-dic-25
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	392/2024	26-ott-26
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	ESTRATTI DI CANNABIS, CBD, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC, CLORAZEPATO, NORDAZEPAM, DIAZEPAM, CODEINA, METADONE, METHYLCODEINA	336/2024	05-ago-26
I490	GAMMATOM S.R.L.	COMO	CO	IRRAGGIAMENTO MEDIANTE RAGGI GAMMA	322/2024	23-lug-26
I481	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	169/2023	10-mag-25
I475	B.S.N. S.R.L.	CASTELLEONE	CR	IMPIEGO DI SOSTANZE DI STUPEFACENTI PER LA PRODUZIONE DI REAGENTI E CALIBRATORI	322/2023	01-set-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZIONE A)	417/2024	21-ott-26
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	DIAZEPAM NORDAZEPAM TRAMADOLO CLORIDRATO	83/2023	03-mar-25
I132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	364/2024	02-set-26
I310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROTIZOLAM, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE PIPERAZINA	408/2024	09-ott-26
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI (S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA)	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA MORFINA N-OSSIDO IDROCODONE SUFENTANIL OSSICODONE N-OSSIDO COCAINA IDROMORFONE ACETILFENTANIL(esclusivo uso laboratorio)	416/2024	21-ott-26
I465	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI (VIUZZO DEL PISCETTO/VIA PADULE)	FI	METADONE,MORFINA,OSSICODONE,PETIDINA,KETAMINA,BUPRENORFINA,FENTANIL	415/2024	21-ott-26
I495	FALORNI S.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA DEI MEDICINALI	358/2024	29-set-26
I309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	166/2023	27-mag-25
I497	SANOFI S.R.L.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM, E REAGENTI ANALITICI DI BARBITALE SODICO ACIDO BARBITURICO	26/2024	20-gen-26
I434	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	ANAGNI	FR	CODEINA, ZOLPIDEM, FLUNITRAZEPAM	481/2024	25-nov-26
I416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via Ariosto)	IM	CLONAZEPAM PER SCOPI ANALITICI GAMMA BUTIRROLATTONE ACIDO GAMMA NITRAZEPAM PROD. MEDICINALI	207/2024	30-apr-26
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via Dante Alighieri)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO	398/2023	11-ott-25
I468	S.C.F. S.R.L.	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE	453/2024	06-nov-26
I456	VAMFARMA S.R.L.	COMAZZO	LO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORMETAZEPAM, ZOLPIDEM, NORDIAZEPAM TRIAZOLAM FLURAZEPAM	187/2024	16-apr-26
I500	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2024	15-nov-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I509	DHL SUPPLY CHAIN ITALY SPA	LIVRAGA	LO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	20/2024	19-gen-26
I510	UPS HEALTHCARE ITALIA SRL	SOMAGLIA	LO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2024	19-gen-26
I485	A.C.R.A.F. SPA	APRILIA	LT	3-CLORO-FENILPIPERAZINA PRODUZIONE DI SOSTANZE ATTIVE (API)	199/2023	24-mag-25
I505	HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	302/2024	01-lug-26
I504	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.	BORGO SAN MICHELE	LT	R-KETAMINA	391/2024	26-ott-26
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IDROMORFONE, CODEINA, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO, LEVOMETORFATO TRAMADOLO	177/2023	08-mag-25
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	DELORAZEPAM E BARBESACLONE (produzione) PROPILESEDRINA E FENOBARBITALE (uso laboratorio)	468/2023	15-nov-25
I366	KEDRION S.P.A.	GALLICANO	LU	BARBITALE SODICO PER SCOPI ANALITICI	24/2024	28-gen-26
I417	CIT S.R.L.	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA MEDICINALI	312/2024	09-lug-26
I451	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO (V.le Industria)	MB	DIAZEPAM	5/2024	17-gen-26
I473	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO (Via Galilei)	MB	DIAZEPAM (PRODUZIONE), NORDAZEPAM, DIAZEPAM (SCOPI ANALITICI)	6/2024	17-gen-26
I354	REDOX S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (esclusivamente per uso di laboratorio)	81/2023	03-mar-25
I489	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	METANFETAMINA HCL	282/2024	13-lug-26
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE SELEGILINA HCL ANFETAMINA TRAMADOLO	268/2024	11-giu-26
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOLCODINA, MORFINA, DIIDROCODEINA, ETERE METILICO DELLA CODEINA, CLORAZEPATO DI POTASSICO, NORDAZEPAM	346/2024	09-ago-26
I520	MONTERESEARCH SRL	BOLLATE	MI	TAPENTADOLO	477/2024	22-nov-26
I517	AXXAM S.P.A.	BRESSO	MI	STANDARD ANALITICI PER RICERCA SCIENTIFICA IN VITRO	309/2024	09-lug-26
I503	GXO LOGISTICS PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA (VIA AMENDOLA)	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. II	555/2023	01-gen-26
I519	GXOLOGISTICS PHARMA ITALY SPA	CALEPPIO DI SETTALA (VIA DON MINZONI)	MI	STOCCAGGIO SOSTANZE STUPEFACENTI	478/2024	22-nov-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I477	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	ALPRAZOLAM LORAZEPAM FENTANIL TRIAZOLAM PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI - ALPRAZOLAM, OSSICODONE, TEBAINA, IDROCODONE E ACETILFENTANIL PER SCOPI ANALITICI	109/2023	22-mar-25
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	PENTOBARBITALE E ZOLPIDEM MIDAZOLAM (PER STUDI DI LABORATORIO)	168/2024	15-apr-26
I518	COLUMBUS PHARMA SRL	CORMANO	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	404/2024	11-ott-26
I371	BAYER HEALTHCARE MANIFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM,LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	421/2024	21-ott-26
I507	EUROMED PHARMA SERVICES S.R.L.	GREZZAGO	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA MEDICINALI	514/2023	06-dic-25
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE,LORAZEPAM, DIAZEPAM, METADONE, REMIMAZOLAM	247/2024	27-mag-26
I469	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	DELORAZEPAM, PENTAZOCINA, REMIFENTANIL, FENOBARBITALE	474/2024	22-nov-26
I335	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	MASATE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM	71/2024	04-mar-26
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	DIAZEPAM, ZOLPIDEM	167/2024	15-apr-26
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITAL, CODEINA, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, DELORAZEPAM, TRIAZOLAM, NANDROLONE, BUTOBARBITALE, ALLOBARBITAL, GHB, GBL	98/2024	24-mar-26
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE	279/2024	01-ago-26
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FLURAZEPAM, TRIAZOLAM	501/2023	24-nov-25
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, MORFINA, DIPIPANONE, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, DIAZEPAM BARBITALE SODICO, REMIMAZOLAM	281/2024	21-giu-26
I244	IMAF S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	524/2022	27-dic-24
I449	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA E METILCATINONE PER SCOPI ANALITICI, FENTERMINA SOLO PER IL MERCATO ESTERO	68/2024	01-mar-26
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, DIAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, CLOBAZAM, CLORDEMETILDIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, FENOBARBITALE, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS (per sperimentazione clinica)	484/2024	25-nov-26
I462	DELPHARM MILANO S.R.L.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, FLUNITRAZEPAM	38/2024	11-feb-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I458	OLON S.P.A.	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO (ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ANALITICI)	480/2024	25-nov-26
I378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2023	21-giu-25
I391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI DELTA 8 THC DELTA 9 THC ACETIL FENTANIL	84/2023	03-mar-25
I501	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	TABELLA DEI MEDICINALI, DELTA-8-THC E DELTA-9-THC	286/2023	21-lug-25
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM CODEINA FOSFATO TEBAINA MNORCODEINA	348/2024	09-ago-26
I508	EUROMED PHARMA SERVICES S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL, REMIFENTANIL, SUFENTANIL, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM TRIAZOLAM, KETAZOLAM ZOPICLONE	527/2023	11-dic-25
I357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	246/2023	10-lug-25
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	506/2022	09-dic-24
I453	DELPHARM NOVARA S.R.L.	CERANO	NO	ESTAZOLAM, METILFENIDATO	345/2024	09-ago-26
I347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLE I III IV	325/2023	14-set-25
I463	MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ITALIANA S.R.L.	SAN MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	2/2024	08-gen-26
I314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOTIAZEPAM	483/2024	25-nov-26
I427	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	CLORAZEPATO, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	170/2024	22-apr-26
I419	CHIMAN S.R.L.	ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	242/2024	27-giu-26
I461	ALFASIGMA S.P.A.	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM, MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE BARBITALE E SUO SALE SODICO	483/2023	15-nov-25
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, OSSAZEPAM, CODEINA N-OSSIDO, O-METILCODEINA, MORFINA CLORIDRATO	252/2023	21-lug-25
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	VECCHIANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, ETILMORFINA, MORFINA, DIAZEPAM, ESOBARBITALE, KETAMINA, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	297/2023	19-ago-25
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO, OXAZEPAM, PHENIBUT	404/2023	29-set-25
I480	PHARMA PARTNERS S.R.L.	PRATO	PO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI DELLA TAB. MED. USO UMANO E VETERINARIO	72/2024	03-mar-26
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA, PENTOBARBITALE SODICO	459/2023	06-nov-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Largo Belloli 11/A)	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA	510/2023	06-dic-25
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	202/2024	29-apr-26
I511	LABANALYSIS LIFE SCIENCE SRL	CASANOVA LONATI	PV	TABELLA MEDICINALI, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS, TILIDINA, Δ-8-TRANS, Δ-9-TRANS, Δ-9(11) TRANS (TCH) TEST PER CONTROLLO DI QUALITA'	46/2024	17-gen-26
I472	CHEMO BIOSYNTESIS S.R.L.	CORANA	PV	BARBITALE	39/2024	05-feb-26
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE , LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM, CODEINA N-OSSIDO, MORFINA TEBAINA NORCODEINA	120/2024	01-apr-26
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, MORFINA, IDROCODONE	519/2023	13-dic-25
I515	UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l	FARA IN SABINA	RI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI DELLA TAB. MED. USO UMANO E VETERINARIO	157/2024	28-mar-26
I460	ALFASIGMA S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, PRAZEPAM, NORDAZEPAM	204/2024	29-apr-26
I513	BOMI ITALIA SPA	POMEZIA	RM	OSSICODONE-NALOXONE (DUOXONA) E ANSIOLIN (DIAZEPAM) confezionamento secondario, BUCCOLAM (MIDAZOLAM) E 3-CLORO-FENILPIPERAZINA (mCPP) stoccaggio sostanza attiva	145/2024	18-mar-26
I459	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	POMEZIA	RM	SUFENTANIL, META-CLOROFENILPIPERAZINA	397/2023	07-ott-25
I491	EUROPEAN RESEARCH BIOLOGY CENTER S.R.L.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE, SUFENTANIL, LORAZEPAM, KETAMINA	512/2023	21-dic-25
I484	ITC PRODUCTION S.R.L.	POMEZIA	RM	LORAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, CODEINA N-OSSIDO, MORFINA, TEBAINA, NORCODEINA	474/2023	15-nov-25
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	METILFENIDATO	74/2024	01-mar-26
I396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, PRAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, NITRAZEPAM	560/2022	11-gen-25
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, MIDAZOLAM, KETAMINA, NORDAZEPAM	393/2024	10-ott-26
I401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM, MORFINA, OSSICODONE, LORAZEPAM	320/2023	30-ago-25
I457	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI	110/2023	04-apr-25
I418	MONTENEGRO S.R.L.	SAN NICOLO'	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	543/2023	18-dic-25
I455	COMEDICAL S.R.L.	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	548/2022	01-gen-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA LORAZEPAM PRAZEPAM OSSICODONE METADONE (produz. medicinali), ACETILCODEINA IDROCODONE ISOMETADONE METILCODEINA MORFINA CODEINA N-OSSIDO NORDAZEPAM OSSIMORFONE TEBAINA OSSICODONE N-OSSIDO (scopi analitici) TRAMADOLO ALPRAZOLAM ZOLPIDEM	73/2024	26-feb-26
I289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, KETAZOLAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OSSAZEPAM, PINAZEPAM, PRAZEPAM, QUAZEPAM, TEMAZEPAM, TRAMADOLO, TRIAZOLAM	50/2023	06-feb-25
I494	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	BROMAZEPAM	165/2024	07-apr-26
I360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	TABELLA DEI MEDICINALI E MORFINA N-OSSIDO (IMPIEGO PER SCOPI ANALITICI)	54/2023	06-feb-25
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, NITRAZEPAM, ETIZOLAM	283/2024	17-lug-26
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, MORFINA, BUPRENORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL, CODEINA, TRAMADOLO	127/2023	01-apr-25
I442	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	489/2023	04-dic-25
I514	BBFARMA SRL	SAMARATE	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2024	26-mar-26
I499	DEPO PACK S.R.L.	SARONNO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2023	07-lug-25
I506	OPOCRIN SPA	TRINO	VC	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	482/2024	25-nov-26
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	92/2024	10-mar-26
I502	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	ZOLPIDEM	171/2024	29-apr-26
I498	SARI TECNOLOGY S.R.L.	TRISSINO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	128/2023	28-mar-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	2C-I, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, ALFENTANIL, ALPRAZOLAM, BARBITAL, 1-BENZILPIPERAZINA, BROMAZEPAM, BUPRENORFINA, 25B-NBOMe, ESTRATTO DI CANNABIS CONTENENTE CANNABINOIDI, CLOBAZAM, CLORDIAZEPOSSIDO, COCAINA, CODEINA, DESTROAMFETAMINA, DESTROMORAMIDE, DIAZEPAM, DIIDROETORFINA, DMT, DOM, EROINA, FENOBARBITAL, FENTANIL, GAMMABUTIRROLATTONE, IBOGAINA, IDROCODONE, IDROMORFONE, INDAZOL-3-CARBOSSAMIDE, ISOMETADONE, KETAMINA, LEVOMORAMIDE, LORAZEPAM, LSD, MAZINDOLO, MDA, MDMA, METADONE, METAMFETAMINA, 4-AcO-DMT, 4-AcO-MALT, 4-OH-MIPT, 4F-MPH, 5-MAPB, 5-MeO-DMT, METILFENIDATO, MIDAZOLAM, MORFINA, NORDAZEPAM, OSSICODONE, PCP, PENTAZOCINA, PENTOBARBITAL, PSILOCIBINA, PSILOCINA, REMIFENTANIL, TRANS-DELTA-9-THC, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, ETIFOSSINA,	280/2024	21-giu-26

ALLEGATO C

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2024	03-giu-26
C350B	D.M. BARONE S.P.A.	RIBERA	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	183/2024	06-mag-26
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	261/2024	30-giu-26
C931A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DOTT. EDOARDO MONTIGLIO & C. S.A.S.	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	407/2024	11-ott-26
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2023	14-giu-25
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2024	02-apr-26
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	186/2023	12-mag-25
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	485/2023	02-dic-25
C998A	G.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	OSIMO	AN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2024	11-mar-26
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2023	21-apr-25
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	421/2023	09-ott-25
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	82/2024	01-mar-26
C188B	FARMACIA DOTT. PAOLO CISBANI & C. SNC	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	487/2023	20-nov-25
C270B	MONTEFIORE FARMACIA SRL	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2024	25-ott-26
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	562/2022	26-gen-25
C195B	FARMACIA ROCCHEGIANI BRUNA	STELLA DI MONSAMPAOLO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2023	11-mag-25
C518B	ARGOFARMA SRLS	PRATOLA PELIGNA	AQ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	18/2024	22-gen-26
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	283/2023	17-lug-25
C375B	BIOTEAM S.R.L.	MONTEVARCHI	AR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	21/2024	27-mag-26
C991A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2024	04-apr-26
C138B	FARMACIA DELLA MISERICORDIA SRL	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	493/2024	27-nov-26
C970A	FARMACIA DR.SSA BOTTO ARTEMISIA & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2023	05-apr-25
C725A	FARMACIA MODERNA DI ONORATI GIAMPAOLO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2022	05-ago-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C13B	FARMACIA NUOVA SAS DI BISCAGLINO LORENZO CARLO E C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2023	16-set-25
C325B	FARMACIA SAN FRANCESCO SAS DEL DR. VALPERGA FRANCESCO & C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2024	14-dic-26
C976A	FARMACIA VECCHIE TERME DEL DR. MARGARA GIOVANNI & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	42/2023	25-feb-25
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2023	26-mag-25
C473B	QUEEFARMA S.C.A R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	19/2023	18-gen-25
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2023	13-feb-25
C183B	MYPHARMA S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2023	19-apr-25
C208B	ANSERIS FARMA S.R.L.	SOLOFRA	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	218/2024	24-mag-26
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	507/2022	02-dic-24
C398B	ALTAVET PHARMA DI LUCIA CAPPIELLO	ALTAMURA	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2023	22-gen-25
C255B	FARMACIA DAMBROSIO SRL	ALTAMURA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	538/2023	20-dic-25
C477B	SANT'ORONZO SNC DI ANGELO RAGONE E C.	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2023	27-feb-25
C204	GUACCI S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	497/2024	03-dic-26
C541B	FARMACIA SANT'ELIA SRL	CORATO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2024	21-giu-26
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	358/2023	18-set-25
C969A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	492/2024	01-gen-27
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2023	05-giu-25
C298B	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	MODUGNO	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2023	25-mar-25
C900A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	382/2024	01-ott-26
C216B	FARMACIA DOTT. LEONARDO GENTILE SNC & C.	MONOPOLI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2023	25-set-25
C406B	CENTRO AGROVETE PUGLIA BASILICATA S.R.L.	NOCI	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2023	12-mar-25
C523B	DAMBO SRL	PUTIGNANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2024	06-mar-26
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	362/2024	01-ott-26
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2024	23-mag-26
C186B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	LALLIO (V. Provinciale 18)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	149/2023	02-mag-25
C185B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	LALLIO (V. Montegrappa 26)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2023	02-mag-25
C524B	FARMAGORA' DISTRIBUZIONE SRL	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2024	06-mar-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C451B	NEO APOTEK LOGISTIC S.R.L.	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2024	19-feb-26
C380A	FARMACEUTICA OROBICA S.R.L.	OSIO SOTTO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	496/2024	02-dic-26
C526B	DR MAX ITALIA SRL	TELGATE	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	161/2024	28-mar-26
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2024	02-feb-26
C486B	FARMACIE GDL S.C.A.R.L.	FORCHIA	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	455/2023	06-nov-25
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	373/2024	06-ott-26
C371B	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2024	19-mar-26
C104B	FARMALVARION S.R.L.	BENTIVOGLIO	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2023	17-giu-25
C207A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	513/2023	17-dic-25
C164B	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	COMMERCIO ALL'INGROSSO, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	377/2023	19-set-25
C78B	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	22/2024	27-gen-26
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2023	17-set-25
C522B	BOMI ITALIA SPA	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2024	19-feb-26
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	533/22	02-gen-25
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2023	16-lug-25
C33B	FARMACIA GRAZIA RUBINO	MONTALBANO	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	303/2023	02-set-25
C106	C.E.F. - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R .L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2024	30-giu-26
C241B	ZAMENIS S.R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2024	02-apr-26
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2023	26-mar-25
C158B	FARMACIA CASTEL DEL MONTE SAS DEL DOTT. A. CIVITA	ANDRIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2024	26-mar-26
C784A	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo)	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	194/2023	11-mag-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C502B	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Moscatello)	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	378/2023	19-set-25
C191A	ROESSLER PHARMA S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	479/2023	13-dic-25
C89B	PEER FARMACIE SAS DI STEPHAN E DI FLORIAN PEER	BRESSANONE	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2024	11-mar-26
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	555/2022	01-gen-25
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZ. A)	429/2024	13-nov-26
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	297/2024	03-lug-26
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	102/2024	15-mar-26
C70B	NOVOFARMA S.R.L.	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	534/2023	28-dic-25
C666A	UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	SESTU	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2024	08-lug-26
C462B	SAFAR ABRUZZO S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2024	01-ott-26
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	190/2024	31-mag-26
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	336/2023	18-set-25
C321B	PRIMO FARMA S.R.L.	CASAPULLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	21/2023	22-gen-25
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2023	15-giu-25
C434B	GESTIPHARM GROUP S.R.L.	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	23/2024	28-gen-26
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2024	08-apr-26
C388B	CIB FARMA S.R.L.	PIEDIMONTE MATESE	CE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2024	11-nov-26
C419B	ALIOTH S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2023	21-apr-25
C378B	FARMACIA SANTA CATERINA S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	334/2024	02-set-26
C248B	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	496/2022	22-dic-24
C281B	FARMACIE FALCO S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2023	10-feb-25
C362B	FARMACIE MIZAR S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	405/2023	26-ott-25
C471B	ITASTE MEDICAL GROUP S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2024	27-mag-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C450B	XCM HEALTHCARE S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	251/2024	30-mag-26
C381B	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	SAN NICOLA LA STRADA	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2024	22-set-26
C368B	ADRIZOO S.R.L.	S. GIOVANNI TEATINO	CH	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2024	24-mar-26
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2024	01-apr-26
C287B	FARMACIA S. CONTI DOTT.SSA ROMANO GIOVANNA	CALTANISSETTA	CL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2024	28-dic-26
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	37/2024	12-feb-26
C302B	ALCYON ITALIA S.P.A.	CHERASCO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2024	22-nov-26
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	227/2024	15-giu-26
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovì)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	429/2023	13-nov-25
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2024	01-apr-26
C292B	FARMAUNITI SOC. COOP.	TRINITA'	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	544/2022	15-gen-25
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	495/2023	25-nov-25
C753A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	ERBA	CO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2024	01-ago-26
C385B	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2023	05-apr-25
C455	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	213/2024	02-giu-26
C418B	FARMAZOO S.R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15/2024	28-gen-26
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Biasini)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	418/2024	21-ott-26
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Bruciate)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2024	12-nov-26
C337B	BOMI ITALIA S.P.A.	SPINO D'ADDA	CR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	316/2023	04-set-25
C303B	FARMACIA SCARCELLA S.R.L.	CORIGLIANO ROSSANO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2023	05-feb-25
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2024	22-set-26
C793	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	554/2023	03-gen-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C20B	FARMACIA CENTRALE DOTT. SGANGA S.R.L.	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2023	21-giu-25
C489B	FARMACIA SAN NICOLA DI RAFFA GIUSEPPE	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	223/2023	09-giu-25
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2024	30-mag-26
C283B	RO-FARM DI DE MAIO SALVATORE & C. SAS	ROGGIANO GRAVINA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2023	19-mar-25
C271B	FARMACIA RIPOLI S.R.L.	SPEZZANO PICCOLO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	179/2025	12-mag-25
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2023	20-set-25
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	440/2024	22-nov-26
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO- PIANOTAVOLA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2024	01-apr-26
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2024	08-mar-26
C394B	GRUPPO PHARMA MEDICAL S.R.L.S.	CATANIA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2024	29-apr-26
C29B	SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	CATANIA	CT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	262/2024	10-giu-26
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	472/2024	01-dic-26
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2023	11-feb-25
C25B	PHARMAWELL S.R.L.	S. GREGORIO DI CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2024	11-gen-26
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2023	02-nov-25
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	522/2023	07-dic-25
C500B	FARMACIA AIELLO S.R.L.	CATANZARO	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2023	15-set-25
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	223/2024	06-giu-26
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2023	18-set-25
C858	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2023	02-lug-25
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2023	07-mag-25
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2024	01-apr-26
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2024	01-apr-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C989A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	LUCERA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2023	02-giu-25
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	143/2024	01-apr-26
C514B	FARMAPIANA S.P.A.	CAMPI BISENZIO	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	482/2023	15-nov-25
C86B	FARMACIE DEL MERCATO CENTRALE E DI SERRAVALLE S.R.L.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2024	16-ott-26
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2024	14-ago-26
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	373/2023	20-set-25
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2023	20-gen-25
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2023	16-set-25
C125	COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	FORLI'	FO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2024	02-lug-26
C430B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	8/2024	19-gen-26
C329B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	59/2024	08-feb-26
C92B	FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO	CECCANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2024	03-mag-26
C534B	BIANCOSERVICE SRL	FERENTINO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	254/2024	04-giu-26
C452B	FARVIMA MEDICINALI SPA	FROSINONE	FR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	294/2024	24-giu-26
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2023	02-giu-25
C990A	OMEOSALUSVET S.R.L.	PATRICA	FR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2023	24-mag-25
C205B	FARMACIE NARDONE S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	213/2023	22-giu-25
C361B	PHARMAGEMA S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2023	22-mar-25
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2024	16-apr-26
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	251/2023	14-lug-25
C917A	FARMACIA CANEPA DELLA DOTT.SSA DRAGO EUGENIA & C. SAS	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2024	18-mar-26
C242B	FARMACIA DELL'AQUILA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	525/2023	12-dic-25
C372A	FARMACIA PESCETTO DI PESCETTO MARCO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	62/2024	04-mar-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C43B	FARMACIA PESCETTO SRL	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2024	31-gen-26
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2024	24-mar-26
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	100/2024	27-mar-26
C269B	RDF S.R.L.	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2024	16-apr-26
C422A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	130/2023	21-apr-25
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2023	10-set-25
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	34/2024	01-feb-26
C409B	FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2024	30-set-26
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	95/2024	16-giu-26
C221A	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2024	02-apr-26
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2024	28-feb-26
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2023	26-mar-25
C220B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2023	16-ott-25
C369B	FARMALAB S.R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2024	10-mar-26
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	550/2023	03-gen-26
C198B	SO.MI. VETERINARIA S.R.L.	MAGLIE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	178/2023	25-mag-25
C382B	PL FARMA S.R.L.	ZOLLINO	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2024	22-set-26
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2024	01-ott-26
C940A	FARMACIA CULLA DEL DOTT. F.A. FRULLANO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2024	05-dic-26
C935A	FARMACIA DEGLI OLEANDRI S.A.S-.	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2024	05-dic-26
C892A	FARMACIA GALENO S.N.C. DEL DOTTOR RICCARDO MORELLI	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14/2023	30-gen-25
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	175/2024	24-apr-26
C433B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via Industrie)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2024	01-nov-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C432B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via Cascina Nuova)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2024	01-nov-26
C396B	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	LIVRAGA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	509/2022	22-dic-24
C516B	HIPPO DISTRIBUZIONE SRL	LIVRAGA	LO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2024	24-giu-26
C496B	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	SOMAGLIA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2024	18-mar-26
C511B	FARMASA S.R.L.	APRILIA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2023	06-nov-25
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	285/2023	02-ago-25
C974A	FARMACIA CASSANDRA DR. ANGELO	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	106/2023	05-apr-25
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	484/2023	16-nov-25
C05B	FARMACIA DE LONGIS	LENOLA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2023	27-mag-25
C353B	FP HEALTHCARE SOLUTIONS S.R.L.	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2024	14-mag-26
C950A	FARMACIA GIANNINI DI GIANNINI MARIANO	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	5/2023	10-gen-25
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2023	21-apr-25
C894A	ANTICA FARMACEUTICA LUCCHESE S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2024	03-giu-26
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI SAS DEL DOTT. SALVATORE INGROSSO C.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2024	06-feb-26
C343B	LABHER DEL DOTT. MASSIMO CHECCHIA & C. SNC	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	309/2023	20-set-25
C178B	TISSUELAB S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	8/2023	12-gen-25
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2024	29-giu-26
C960A	LOGISAN S.P.A.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2024	16-giu-26
C818A	FARMACIA V ALPINI S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2024	04-giu-26
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	RONCELLO	MB	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	330/2024	06-ago-26
C968A	FARMACIA GUGLINI DOTT. GIORGIO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	506/2023	25-nov-25
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	312/2023	01-set-25
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	551/2023	03-gen-26
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2024	13-mar-26
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2023	15-lug-25
C957A	RICCOBONO S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2023	02-nov-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	354/2024	01-ott-26
C466B	DEMAS S.R.L.	ASSAGO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2024	01-lug-26
C519B	COLUMBUS PHARMA SRL	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	197/2024	24-apr-26
C192B	GPP HEALTH S.R.L.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2024	23-nov-26
C449B	GXO LOGISTICS PHARMA ITALY S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2023	06-feb-25
C505B	EUROMED PHARMA SERVICES S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2023	01-nov-25
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2024	22-set-26
C431B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2024	01-nov-26
C177B	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	CESANO BOSCONE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	530/2023	03-gen-26
C365B	FARMACIA DESENZANI COLOGNO SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2024	17-gen-26
C253B	FARMACIA DESENZANI SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2024	21-giu-26
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2023	08-nov-25
C435B	GEKOFAR S.R.L.	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI SEZ. D.E	133/2024	04-apr-26
C196B	O.T.E. MEDICAL S.R.L.	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2024	12-apr-26
C35B	MATCHPOINT S.R.L.	CORNAREDO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2024	04-apr-26
C377B	FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.P.A.	CORSICO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	1/2024	08-gen-26
C545B	EQUALITY SRL	CUSAGO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2024	23-lug-26
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	504/2023	27-nov-25
C508B	EUROMED PHARMA SERVICE S.R.L.	GREZZAGO (Via Abruzzi)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	470/2024	19-nov-26
C509B	EUROMED PHARMA SERVICE S.R.L.	GREZZAGO (Via Umbria)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	469/2024	19-nov-26
C289B	CLUB SALUTE S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2024	01-ott-26
C02A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2024	01-ago-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C464B	SSH S.R.L.	MEDIGLIA (V. Melozzo da Forlì 37)	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	528/2022	07-dic-24
C146B	SSH S.R.L.	MEDIGLIA (V. Melozzo da Forlì 33)	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	479/2024	07-dic-26
C374B	LA CASCINA DEL SOLE S.R.L.	MELEGNANO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	286/2024	11-lug-26
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR LUIGI WAIFER SPIAGGIARI & C. SAS	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	202/2023	03-giu-25
C791A	FARMACIA DOTT. DE LUCA A. & F. S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	343/2023	06-set-25
C799A	FARMACIA FARINI S.N.C. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERSO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	430/2023	12-nov-25
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DI TRAVIERSO ANTONIETTA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	33/2024	20-feb-26
C792A	FARMACIA GENOVA S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2023	30-ott-25
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	350/2024	23-set-26
C557A	FARMACIA PESENTI S.R..L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	351/2024	23-set-26
C550B	OLIVERIO STILO COMPANY SRL	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	405/2024	11-ott-26
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2023	18-set-25
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2024	01-lug-26
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	147/2024	01-apr-26
C914A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2024	01-mar-26
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. MEDICINALI	184/2023	12-mag-25
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA (Via Industrie)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	218/2023	31-mag-25
C383B	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA (V. Cascina Conighetto)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2024	21-set-26
C411B	LOGISTIC VERCESI S.R.L.	VIGNATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2023	16-giu-25
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	101/2023	15-apr-25
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	11//2024	13-gen-26
C488B	FARMACIA BELFORTE SNC DI ZANGOBBI DANIELE E MAURO	GAZZUOLO	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2025	09-giu-25
C636A	FARMACIA S. MARTINO S.R.L.	SAN MARTINO DELL'ARGINE	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	236/2023	21-giu-25
C274B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	CAMPOGALLIANO	MO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2023	12-mar-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	53/2023	06-feb-25
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	466/2023	21-nov-25
C307B	NAUSICAA S.P.A.	AVENZA DI CARRARA	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2023	21-apr-25
C528	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2023	01-ago-25
C504B	FARMACIE CIENNE GROUP SRL	BACOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	321/2024	23-lug-26
C437B	FARMACIA DE PASQUALE DI GIOVANNI DE PASQUALE & C. SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	47/2024	11-feb-26
C129B	FARMACIA FALCO DEI DOTT. ROBERTO E PIETRO MONTELEONE SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2023	12-lug-25
C458B	FARMACIA GIUSEPPE DE PASQUALE S.R.L.	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	273/2024	06-lug-26
C499B	NGD S.R.L.	CARDITO	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2023	15-set-25
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO SNC DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2024	03-feb-26
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	509/2023	14-dic-25
C266B	FARMAHEALTH S.A.S. DI GRILLI ALESSANDRO E GRILLI GIANPAOLO	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2022	01-dic-24
C215B	FEDERFAR.NA S.R.L.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	161/2023	12-mag-25
C996A	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACISTI EUROPEI	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2024	08-feb-26
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2023	12-lug-25
C112B	FARMACIE PARTENOPEE S.R.L.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2024	09-lug-26
C446B	MEO GROUP FARMACIE S.R.L.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2023	27-ott-25
C106B	FARMACIA SCEPI SNC DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO MARIA, ANTONIO	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14/2024	14-gen-26
C234B	FARMACIA SAN PIO S.A.S DI CERCIELLO VINCENZO	CIS NOLA - ISOLA 7	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2024	04-giu-26
C11B	FARMACIA INTERNAZIONALE DI CIRO COZZOLINO & C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	345/2023	09-set-25
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	324/2024	01-set-26
C548A	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	538/22	17-gen-25
C202B	FARM TOLEDO - SAS SERVIZI ASSISTENZA SANITARI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	205/2023	07-giu-25
C141B	FARMA G.R.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	543/2022	23-dic-24
C515B	FARMACIA CENTRALE DELLA DR.SSA CIAMILLO SIMONETTA S.A.S.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	518/2023	06-dic-25
C420B	FARMACIA DE TOMMASIS S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2023	03-ago-25
C109B	FARMACIA GIULIANA MARZANO DI DOTT.SSA CATERINA BENINCASA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2024	24-mag-26
C413B	FARMACIA PAOLA PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2023	19-mag-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C994A	FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA DOTT.SSA MAURIZIA CARRARO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2025	06-lug-25
C312B	FARMACIA SAN VITO DEI DOTT. ARMANDO E FILOMENA OLIVIERO S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2023	28-lug-25
C125B	FARMACIE INTERNAZIONALI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2023	06-feb-25
C402B	FARMACIE PISANO SAS DEL DOTT. GIOVANNI PISANO & C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	26/2023	10-feb-25
C478B	PEZZULLO SOSSIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	70/2023	27-feb-25
C83B	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2024	16-feb-26
C470B	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2024	07-dic-26
C535B	SOLLO VINCENZO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2024	05-giu-26
C221B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	446/2023	02-nov-25
C333B	EUFARMA S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	362/2023	01-ott-25
C507B	FARMACIE CANALE S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2023	20-ott-25
C896A	FARMACIE LOMBARDI S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2024	10-feb-26
C474B	FARVIMA MEDICINALI SPA	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	59/2023	06-feb-25
C428B	GMM FARMA S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2024	30-mag-26
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2024	26-nov-26
C436B	NEW PHARMASHOP S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2024	02-feb-26
C453B	SIRIO FARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2024	09-lug-26
C981A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA (CIS NOLA ISOLA 8 LOTTO 8078)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2024	01-mar-26
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA (CIS NOLA ISOLA 8 LOTTO 8100/11)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2024	24-ago-26
C476B	FARMACIE MORRA S.R.L.	PALMA CAMPANIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2023	06-feb-25
C927A	MEDIFARMA S.R.L.	POLLENA TROCCHIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	38/2023	22-feb-25
C512B	EUROMED PHARMA S.R.L.	POZZUOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2023	13-nov-25
C510B	EUROMED PHARMA SERVICE S.R.L.	POZZUOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2023	06-nov-25
C440B	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	106/2024	04-mar-26
C345B	FARMACIA CIRINO SAS DEL DOTT. LUIGI CIRINO & C.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2023	20-ott-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C439B	FARMACIE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2024	04-mar-26
C980A	FARMACIE DOTT. PEZZULLO PASQUALINO E C. SAS	QUAGLIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2024	21-ott-26
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2023	07-nov-25
C233B	FARMACIE ALCA S.R.L.	TERZIGNO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	548/2022	16-gen-26
C700A	FARMACIA ACARAVELLI DOTT.SSA ANTONELLA MAGLIULO	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2024	21-feb-26
C700A	FARMACIA CARAVELLI DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2024	11-giu-26
C49B	FARMACIA CELESIA SEPPIANA S.R.L.	BORGO TICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2023	31-lug-25
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	556/2023	01-gen-26
C434A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	341/2023	11-set-25
C363B	FARMACIA ERBETTA SNC DI ERBETTA DOTT.SSA LUISA & C.	PRAY BIELLESE	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	529/2023	23-dic-25
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2024	14-nov-26
C96B	CENTRO VETE S.R.L.	ARBOREA	OR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2024	24-mag-26
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	141/2024	01-apr-26
C330B	BL VET S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2023	17-lug-25
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2023	18-set-25
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2023	01-lug-25
C357B	FARMACIA CANNATA DEI DOTT. GIOVANNI E FRANCESCO CANNATA S.N.C.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	17/2024	17-gen-26
C308B	FARMALANDA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	393/2023	22-set-25
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2024	08-giu-26
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2023	06-mag-25
C926A	RO.VA. PHARMA ITALIA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	537/2022	16-gen-25
C936A	SIRCHIA PETULIA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2024	29-nov-26
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2023	20-apr-25
C482B	FARMACIA VIOLA RANDAZZO SNC DELLA DR.SSA VIOLA LOREDANA &C.	TERRASIN	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2023	07-apr-25
C679A	MOLLICA LUCILLA	CALENDASCO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	492/2022	19-dic-24

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	204/2023	13-giu-25
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2024	11-mar-26
C443B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	67/2024	26-feb-26
C260B	MAGGIFARMA S.R..L	SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2024	30-lug-26
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	481/2023	08-nov-25
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	63/2024	05-mar-26
C386B	ESSERS ITALIA S.R.L.	MONSELICE	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	234/2024	25-nov-26
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2024	06-ott-26
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2024	29-lug-26
C341B	FARMACIE MELTIAS S.R.L.	PONTE SAN NICOLO'	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2024	11-giu-26
C352B	DPE S.R.L.	SARMEOLA DI RUBANO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2024	17-giu-26
C207B	SANIFARMA S.R.L.	TEOLO	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	273/2023	31-lug-25
C348B	ALPHA-VET	TOMBOLO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	545/2023	23-dic-25
C527B	ASPES SPA	PESARO	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	166/2024	08-apr-26
C380B	FARMACIA DI DOMIZIO ANTONELLA	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2024	16-set-26
C311B	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.	PESCARA	PE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2024	17-giu-26
C479B	DIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	BASTIA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	72/2023	27-feb-25
C463B	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.	BASTIA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	34172024	20-set-26
C899A	FARMACEUTICA TIFERNATE S.R.L.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	220/2023	01-lug-25
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	409/2023	01-ott-25
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	81/2024	10-giu-26
C911A	COSMOVET S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2024	04-giu-26
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	331/2024	18-set-26
C37B	FARMACIA CORTONESE DI ROSSI ALESSANDRO	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	178/2024	12-apr-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C36B	FARMED S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	288/2023	03-ago-25
C63B	GRIFOVET S.R.L.	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2023	29-nov-25
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PONTE VALLECEPPI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2024	10-giu-26
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2024	16-apr-26
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT.SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	376/2024	15-ott-26
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	127/2024	12-apr-26
C100A	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2024	30-lug-26
C548B	BIOMEDICAL PHARMATICS SRL	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	494/2024	28-nov-26
C923A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2023	10-mar-25
C315B	D.P. FARMA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	216/2023	13-giu-25
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2023	31-lug-25
C75B	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	254/2023	15-lug-25
C525B	REBA PHARMA S.R.L.	PISA OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2024	26-mar-26
C143B	ALPHAVET S.R.L.	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	430/2024	11-nov-26
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	74/2023	28-feb-25
C337A	DEMAS S.R.L.	PORDENONE	PN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2023	22-gen-25
C244B	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	403/2023	27-set-25
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2024	25-apr-26
C324B	FARMACIA CHITI DR.SSA ROMANA CHITI	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	215/2023	27-giu-25
C111A	PASQUALI S.R.L.	PRATO	PO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	541/2022	19-dic-24
C542B	FARMAZOO EMILIA SRL	BUSSETO	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2024	01-ago-26
C168B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	FIDENZA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2023	08-nov-25
C14B	AGRIFARMA S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2024	21-feb-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2024	30-nov-26
C320B	F.S.M. S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2024	04-giu-26
C531B	PASQUETTI GROUP SRL	CASENUOVE DI MASIANO	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2024	03-mag-26
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	192/2024	06-mag-26
C313B	BRANDO S.R.L.	PIEVE A NIEVOLE	PT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	336/2023	18-set-25
C407B	FARMACIA NUOVA S.R.L.	PIEVE A NIEVOLE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2024	22-giu-26
C03B	FAR.COM. S.P.A.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2024	14-nov-26
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2024	15-gen-26
C532B	FARMACIA CHITI DI CHITI ROMANA	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2024	10-giu-26
C521B	PASQUETTI GROUP S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	53/2024	08-feb-26
C800A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	BORGO PACE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	516/2023	18-dic-25
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	558/2022	01-gen-25
C180B	ANTICA FARMACIA PERONI DELLA DR.SSA MARIA CLEMENTINA COLANGELO BERDINI	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2024	01-lug-26
C66B	ASPES S.P.A.	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2024	07-apr-26
C963A	FARMACIA SALUS DI MICHELE SANCHIONI & C. S.A.S.	PIOBBICO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	39/2023	24-feb-25
C358B	G.R. FARMA S.R.L.	MARCIGNAGO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	176/2023	26-mag-25
C212B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2024	01-mar-26
C347B	FARMA 1000 S.R.L.	PAVIA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2024	29-apr-26
C328B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2024	11-ott-26
C929A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	440/2023	24-ott-25
C665A	TWO TREES S.R.L.	TORRE D'ISOLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2023	03-ago-25
C250B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	VERRUA PO	PV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2023	08-nov-25
C600A	FARMACIA MORONI DR. SPALLA SRL	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2024	24-gen-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C994	ZOOFARMA LUCANA S.R.L.	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	249/2023	07-lug-25
C554B	FARMACIA ALBRICCI SRL	RIVELLO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2024	12-nov-26
C501B	NOIPHARMA S.P.A.	TITO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2024	12-nov-26
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	135/2024	08-apr-26
C932A	KRONOSAN S.R.L.	COTIGNOLA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	188/2023	09-mag-25
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2023	21-apr-25
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	185/2024	15-mag-26
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	142/2024	01-apr-26
C51B	FARMACEUTICI TRIPODI PASQUALE EREDI	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	287/2024	20-feb-26
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	410/2024	04-nov-26
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	147/2023	02-mag-25
C469A	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2023	16-set-25
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	81/2024	06-mar-26
C144B	APPLEFARM S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2023	28-ago-25
C119	CO.FARM. DISTRIBUZIONE S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2023	14-dic-25
C497B	LOGISAN S.P.A.	ALBANO LAZIALE	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	318/2023	16-ago-25
C332B	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	CIAMPINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2024	18-mar-26
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	490/2024	02-gen-27
C447B	GXO LOGISTICS PHARMA ITALY S.P.A.	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	142/2023	14-apr-25
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	334/2023	18-set-25
C802A	LOGISTA PHARMA ITALIA S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	540/2023	18-dic-25
C460B	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2024	24-ago-26
C535A	VALEDO S.R.L. UNIPERSONALE	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2024	27-feb-26
C493B	CONSORZIO SALUTE ITALIA AR.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	242/2023	26-giu-25
C30B	FARMACIA RELLECATI DR. FABRIZIO	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	67/2023	13-feb-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2023	02-ott-25
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2023	21-giu-25
C544B	FARMAMED SRL	GUIDONIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2024	10-ott-26
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2023	14-ago-25
C300B	FARMACIE MARCONI S.R.L.	MARINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	441/2024	19-nov-26
C47B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	105/2023	04-apr-25
C930A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2023	22-mar-25
C529B	BOMI ITALIA SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	195/2024	16-apr-26
C126B	COPAG S.P.A.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	66/2024	28-mar-26
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2024	01-apr-26
C160B	ANTARES S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2024	22-gen-26
C912A	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	515/2023	20-dic-25
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (V. Morozzo Della Rocca)	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2023	18-set-25
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Tiburtina 1331)	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	331/2023	18-set-25
C56B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2023	22-ott-25
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2023	02-ott-25
C278B	FARLA SOC. COOP.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2023	09-ott-25
C197B	FARMA - C DISTRIBUZIONE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	71/2023	27-feb-25
C536B	FARMACIA DOTT. ENNIO PONZI DI CAROSI ALBINA SAS	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	259/2024	07-giu-26
C245B	FARMACIA LOPRIORE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2024	19-mar-26
C97B	FARMACIA MARCHETTI DR. MARIO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2024	13-apr-26
C285B	FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. S.N.C	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2024	07-nov-26
C886A	FARMACIA PRIMAVERA DEL DR. DE LONGIS FRANCESCO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	210/2023	15-giu-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	274/2024	06-lug-26
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2023	16-nov-25
C483B	FBM HEALTHCARE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2023	07-apr-25
C540B	HC PHARMA SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	277/2024	11-giu-26
C108B	LOMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2023	15-nov-25
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	493/2022	20-dic-24
C399B	PHARMAKRIMI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	23/2023	03-feb-25
C42B	SO.FORMA.MORRA S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	402/2023	28-ott-25
C135A	TRA.SER. S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2024	06-giu-26
C373A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	553/2023	03-gen-26
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	77/2023	03-mar-25
C423B	LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2024	08-apr-26
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2024	04-giu-26
C425B	UTOPHA GROUP S.R.L.	PENNABILLI	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	410/2023	13-ott-25
C121B	FARMA VET. CENTRO SALUTE ANIMALE S.R.L.	OCCHIOBELLO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2024	08-mar-26
C484B	GENERALZOO EWE S.R.L.	ROVIGO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2023	14-apr-25
C360B	ADIFARM S.R.L.	BARONISSI	SA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2024	14-mag-26
C100B	FARMACIA SANT'ANNA DI GIORDANO CLAUDIA & C. SNC	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	375/2024	12-ott-26
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	378/2024	19-ott-26
C182B	PARAFARM S.R.L.	CAVA DE TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	458/2024	12-nov-26
C169B	DIDOFARM S...RL	CAVE DE' TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	291/2023	31-lug-25
C367B	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FISCIANO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	532/2023	03-gen-26
C259B	FARMACIA COSTABILE SAS COSTABILE ANTONIO & C.	PONTECAGNANO - FAIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2024	24-mag-26
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA CIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	210/2024	27-mag-26
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	130/2024	01-apr-26

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C181B	FARMACIA DR. DE VITA S.R.L.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2023	15-lug-25
C426B	FARMACIA SOGLIA S.R.L.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2023	12-lug-25
C284B	COFASER - CONSORZIO FARMACIE SERVIZI	SARNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2024	06-nov-26
C967A	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	531/2023	03-gen-26
C379A	ZOOAGRICOLI SAS DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2023	22-gen-25
C280B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CAIOLO	SO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2024	01-apr-26
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2024	10-nov-26
C58B	MEDERYS DI MARCO MAGRO	CITTA' GIARDINO	SR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2023	19-nov-25
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2024	12-set-26
C958A	RICCOBONO S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	20/2023	03-feb-25
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2024	19-lug-26
C400B	PHARMAVET S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	135/2023	07-apr-25
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	115/2024	01-apr-26
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2024	01-apr-26
C415B	SUNRICE S.R.L.	CAIRO MONTENOTTE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2023	07-lug-25
C403B	GIEFFEFARMA S.R.L.	FINALE LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2023	25-feb-25
C193B	FL GROUP S.R.L.	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	375/2023	19-set-25
C61B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	464/2023	19-nov-25
C101B	CARBONARA FRANCESCA ROMANA	LATERZA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	413/2024	15-ott-26
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2023	18-set-25
C492B	FARMACIE CENTRALI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2023	06-nov-25
C231B	IONIO FARMACIE S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	546/2023	02-gen-26
C247B	NEWCOTAFARTI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2024	06-mar-26
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2023	18-set-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	492/2023	11-dic-25
C704A	TIALFARMA S.R.L.	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	27/2024	28-gen-26
C229B	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	523/2023	15-dic-25
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	98/2023	03-apr-25
C913A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2024	02-apr-26
C44B	AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE	ORBASSANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2023	02-feb-25
C372B	FARMACIE COMUNALI TORINO SPA	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2024	08-apr-26
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2024	28-feb-26
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE DI DR.SSA GAMBINO FEDERICA & C.	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	50/2024	10-feb-26
C04A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	141/2023	17-apr-25
C322B	ALPIPHARM S.R.L.	ROSTA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	136/2023	07-apr-25
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	45/2024	01-feb-26
C297B	FARMACIA GUARINO SAS DELLA DOTT.SSA GUARINO PATRIZIA & C.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15/2023	02-feb-25
C409A	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	552/2023	03-gen-26
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	56/2024	01-mar-26
C832A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ORVIETO	TR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	547/2023	14-gen-26
C405B	FARMACEUTICA OSPEDALIERA TRIESTINA S.R.L.	MUGGIA	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2024	09-mar-26
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2023	18-set-25
C355B	FARMACIA MONTI SNC DEI DOTTORI CARLI ELENA E ALESSANDRO	CASTELFRANCO VENETO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2023	08-lug-25
C85B	C&N FARMACEUTICI S.R.L.	DOSSON DI CASIER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2023	14-ott-25
C722A	FARMACIE PIU' S.R.L.	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2024	29-ago-26
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	551/2022	01-gen-25
C330A	DEMAS S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2023	22-gen-25
C421B	FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.	TREVISO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	392/2023	22-set-25
C338A	DEMAS S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2023	22-gen-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2023	02-ott-25
C317A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2023	04-apr-25
C984A	FARMAVOX S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	234/2023	21-giu-25
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA SRL	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2024	18-mar-26
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2024	09-mag-26
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	319/2023	27-set-25
C551A	SOLUFARMA S.R.L.	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2023	06-mar-25
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	176/2024	28-apr-26
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2024	31-lug-26
C140B	FEDERFAMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	374/2024	09-ott-26
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2023	30-ott-25
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2024	26-mar-26
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	463/2023	08-nov-25
C590A	FARMACIA GAGLIARDELLI DEL DOTT. ROBERTO SARTORI & C. S.N.C.	VARESE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2024	29-ott-26
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	48/2023	01-mar-25
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE SAS DI DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2023	12-lug-25
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSESIA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	159/2024	24-apr-26
C738A	FARMACIA CENTRALE SAS DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2024	01-gen-27
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	92/2023	15-mar-25
C526A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	SCORZE'	VE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2023	10-apr-25
C38B	ANTICA FARMACIA BOLDRIN SAS DI BOLDRIN DR. ALESSANDRO & C.	BARBARANO MOSSANO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	186/2024	15-mag-26
C537B	CONSORZIO FARMACIA LABORATORIO	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2024	02-ago-26
C124B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2024	27-feb-26
C441B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GRISIGNANO DI ZOCCA	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2024	28-mar-26
C209B	MITI S.P.A.	PIOVENE ROCCHETTE	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2023	03-ott-25
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	337/2023	18-set-25

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C136B	VERONAVET S.P.A.	COLOGNA VENETA	VR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2024	17-set-26
C952A	BOMI ITALIA S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	324/2023	06-set-25
C438A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2023	01-lug-25
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2024	19-ott-26
C552B	PHARMACENTRO S.R.L.	S. DOMENICA DI RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	446/2024	31-ott-26
C995A	FARMACIA CENTRALE DEL DOTT. MONTELEONE ADRIANO	SAN CALOGERO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	195/2023	09-mag-25
C310B	PHARMA CORE S.R.L.	SERRA SAN BRUNO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2023	01-lug-25

ALLEGATO *D*

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C392B	NEURAXPHARM S.P.A.	ASCOLI PICENO	AP	136/2024	12-mar-26
C481B	ALFASIGMA S.P.A.	BOLOGNA	BO	116/2023	01-apr-25
C547B	PHARM@IDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	343/2024	09-ago-26
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	25/2024	19-gen-26
C951A	SEBIA ITALIA S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	FI	241/2023	16-lug-25
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	520/2023	06-dic-25
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	313/2023	14-ago-25
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	281/2023	17-lug-25
C176B	FARTO S.R.L.	FIRENZE	FI	275/2023	24-lug-25
C429B	LEVANTE S.R.L.	FIRENZE	FI	517/2023	15-dic-25
C495B	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI	FI	521/2023	08-dic-25
C533B	ELANCO ITALIA S.P.A.	SESTO FIORENTINO	FI	214/2024	08-mag-26
C366B	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	GENOVA	GE	190/2023	18-mag-25
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	407/2023	29-set-25
C494B	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	LODI	LO	263/2023	10-lug-25
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	3/2023	19-gen-25
C326B	ITC FARMA S.R.L.	LATINA	LT	249/2024	24-mag-26
C356B	PFIZER S.R.L.	LATINA	LT	431/2023	06-nov-25
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	347/2023	14-set-25
C373B	ORGANIKE S.R.L.	VILLA SANTA	MB	156/2024	25-mar-26
C872A	BECKMAN COULTER S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	488/2023	04-dic-25

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C412B	LIFEPHARMA S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	495/2024	27-nov-26
C877A	TECNIGEN S.R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	357/2024	23-set-26
C248A	JANSSEN CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	458/2023	06-nov-25
C965A	P.H. FARMACEUTICI S.R.L.	MELZO	MI	203/2024	29-apr-26
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	301/2024	28-lug-26
C472B	AGUETTANT ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	463/2024	28-dic-26
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	427/2024	05-nov-26
C67B	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	172/2023	03-mag-25
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	328/2024	24-ago-26
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	55/2024	17-feb-26
C84B	CALIER ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	196/2024	22-apr-26
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	561/2022	05-gen-25
C82B	ECUPHAR ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	355/2024	12-set-26
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	503/2023	27-nov-25
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	95/2023	15-mar-25
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	549/2023	20-dic-25
C469B	FORMEVET S.R.L.	MILANO	MI	463/2024	07-dic-26
C438B	G.L. PHARMA ITALY S.R.L.	MILANO	MI	266/2023	12-lug-25
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	467/2024	23-nov-26
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	215/2024	08-mag-26
C539B	HAMELN PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	266/2024	11-giu-26

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C68B	INDIVIOR ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	246/2024	06-giu-26
C456B	INFECTOPHARM S.R.L.	MILANO	MI	406/2023	29-set-25
C264B	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	MILANO	MI	381/2024	18-set-26
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	52/2023	20-ott-25
C327B	KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	MILANO	MI	35/2023	11-feb-25
C468B	KYOWA KIRIN INTERNATIONAL NEWCO ITALY S.R.L.	MILANO	MI	112/2023	22-mar-25
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	287/2023	11-ago-25
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	MILANO	MI	94/2024	11-mar-26
C354B	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	MILANO	MI	189/2023	16-mag-25
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	323/2024	03-ago-26
C286B	MYLAN ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	196/2023	22-mag-25
C376B	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	MILANO	MI	489/2024	02-gen-27
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	507/2023	06-dic-25
C467B	SANOFI S.R.L.	MILANO	MI	388/2024	20-ott-26
C57B	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	MILANO	MI	70/2024	04-mar-26
C444B	SM PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	169/2024	22-apr-26
C389B	SUN PHARMA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	111/2024	05-mar-26
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	329/2024	24-ago-26
C219B	TILLOMED ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	304/2024	01-nov-26
C455B	TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A.	MILANO	MI	228/2024	22-giu-26
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	387/2024	28-ott-26

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C498B	VIATRIS ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	216/2024	08-mag-26
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	43/2024	29-gen-26
C263B	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	66/2023	15-feb-25
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	511/2023	08-dic-25
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	304/2023	01-ago-25
C174B	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	347/2024	09-ago-26
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	258/2023	15-lug-25
C336B	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.P.A.	MODENA	MO	205/2024	29-apr-26
C506B	EUROMED PHARMA S.R.L.	NAPOLI	NA	499/2023	24-nov-25
C445B	DYMALIFE FARMACEUTICAL S.R.L.	PIANO DI SORRENTO	NA	209/2024	23-mag-26
C397B	ETHYPHARM ITALY S.R.L.	PADOVA	PD	420/2024	21-ott-26
C520B	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	52/2024	08-feb-26
C442B	TEOFARMA S.R.L.	VALLE SALIMBENE	PV	151/2024	28-mar-26
C401A	EPIFARMA S.R.L.	EPISCOPIA	PZ	179/2024	10-apr-26
C546B	I.B.N. SAVIO S.R.L.	POMEZIA	RM	318/2024	23-lug-26
C304A	ABBOTT S.R.L.	ROMA	RM	528/2023	01-gen-26
C593A	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	471/2023	15-nov-25
C493A	CONSORZIO MEDEXPORT ITALIA	ROMA	RM	82/2023	05-mar-25
C513B	EVER PHARMA ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	480/2023	16-nov-25
C528B	MEDEXPORT ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	188/2024	16-apr-26
C230B	OMIKRON ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	19/2024	18-gen-26

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2024)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C276B	PERRIGO ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	3/2024	15-gen-26
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	48/2024	06-feb-26
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	37/2023	27-gen-25
C475B	S.F. GROUP S.R.L.	ROMA	RM	64/2023	05-mar-25
C983A	TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	391/2023	22-set-25
C408B	UPSA ITALY S.R.L.	ROMA	RM	542/2022	19-dic-24
C661A	GENETIC FARMA S.R.L.	CASTEL SAN GIORGIO	SA	118/2023	27-mar-25
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	299/2024	01-lug-26
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	311/2024	09-lug-26
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	SARONNO	VA	443/2024	28-nov-26
C290B	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	180/2023	25-mag-25

ALLEGATO *E*

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L234	CADIR LAB S.R.L.	QUARGNENTO	AL	IMMAGAZZINAMENTO , USO ANALITICO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA SAFROLO	63/2023	07-nov-26
L209	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, 4-ANILINO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	46/2024	26-lug-27
L250	EUREKA S.R.L. LAB DIVISION	CHIARAVALLE	AN	COMMERCIO - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	30/2024	13-mag-27
L256	CONSORZIO CREO – CENTRO RICERCHE ELETTROOTTICHE	L'AQUILA	AQ	SCOPO ANALITICO	3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPAN2ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ALFA-FENILACETOACETONITRILE (APAAN), METIL ALFA FENILACETOACETATO (MAPA), 1-FENIL-2-PROPANONE, ISOSAFROLO (CIS+TRANS)	29/2024	13-mag-27
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	37/2024	15-giu-27
L195	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	IMPIEGO - USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA - EFEDRINA	59/2024	18-ott-27
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 4-ANILO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	30/2022	17-mag-25
L261	WATER & LIFE LAB S.R.L.	ENTRATICO	BG	USO ANALITICO	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	52/2024	02-set-27
L3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE	PIPERONALE, SAFROLO	38/2023	07-set-26
L89	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	55/2023	25-set-26
L249	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"	BOLOGNA	BO	USO SPERIMENTALE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, SAFROLO	27/2024	11-mag-27
L253	UNIVERSITA' DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM	BOLOGNA	BO	USO SCIENTIFICO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), PIPERONALE, SAFROLO, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, ALFA-FENILACETOACETONITRILE (APAAN), 1-FENIL-2-PROPANONE	31/2024	25-mag-27
L185	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO D'EMILIA	BO	DISTRIBUZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	68/2023	02-dic-26

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL' EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	5/2024	05-feb-27
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, 3,4-METILENEDIOSSI-FENILPROPAN-2-ONE, APAAN, ANPP, NPP	56/2023	25-set-26
L252	RENOLAB S.R.L.	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE COMMERCIO	SAFROLO	20/2024	12-apr-27
L226	GMC MARIANI & C. S.P.A.	CELLATICA	BS	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	64/2024	01-nov-27
L172	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (V. Pozzillo cap. 7)	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	38/2022	18-lug-25
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (V. Pozzillo cap. 2)	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	43/2024	19-lug-25
L243	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (V. Moscatello)	BT	IMMAGAZZINAMENTO, DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	51/2023	25-set-26
L244	LABORATORIO ANALISI ALIMENTI E SICUREZZA DEI PRODOTTI	BOLZANO	BZ	USO SPERIMENTALE	EROMETRINA ERGOTAMINA	30/2023	06-lug-26
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	COMMERCIO DISTRIBUZIONE INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	34/2023	02-ago-26
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	46/2023	11-lug-25
L245	EUROFINS CHEMICAL CONTROL S.R.L.	CUNEO FRAZ. MADONNA DELL'OLMO	CN	TRASFORMAZIONE USO ANALITICO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	57/2023	02-ott-26
L116	S.A.L.A.R.S. SOCIETA' AZIONARIA LABORATORI ALCALOIDI RIFORNIMENTI SANITARI S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ACIDO LISERGICO	14/2022	15-feb-25
L259	STERLING AROMI S.R.L.	GRANDATE	CO	IMPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	56/2024	24-set-27
L222	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	MOZZATE	CO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA	25/2023	29-mag-26

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L210	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	TAVERNERIO	CO	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	28/2022	08-mag-25
L201	L.R.FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES SPA	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE	PIPERONALE	6/2022	21-gen-25
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	69/2024	13-feb-27
L246	BONASSISALAB S.R.L.	FOGGIA	FG	TRASFORMAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	40/2023	09-set-26
L236	GFF S.R.L.	BARBERINO TAVARNELLE	FI	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	10/2023	27-feb-26
L248	P.H. S.R.L.	BARBERINO TAVARNELLE	FI	IMMAGAZZINAMENTO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	51/2024	10-nov-26
L192	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - IMPIEGO - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOFEDRINA	60/2024	21-ott-27
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	58/2024	15-ott-27
L232	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO IMPORTAZIONE	TUTTE LE SOSTANZE	63/2024	01-nov-27
L217	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	LIVRAGA	LO	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI DI DROGHE DI CAT 1	19/2023	15-mag-26
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	52/2021	14-dic-24
L240	HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	19/2024	27-mar-26
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE -IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - ANALISI - USO PER RICERCA E SVILUPPO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	61/2023	18-set-25
L197	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO	MB	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	48/2022	16-nov-25
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	25/2024	05-mag-27

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L191	AROMATA GROUP S.R.L.	CONCOREZZO	MB	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PIPERONALE	70/2023	01-feb-25
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	48/2024	28-lug-27
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MB	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	39/2023	09-set-26
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	66/2023	23-nov-26
L235	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	IMPORTAZIONE , USO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, EFEDRINA, (1R,2S)-(-)-CLOROEFEDRINA, (1S,2R)-(+)-CLOROEFEDRINA	42/2024	12-gen-26
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	47/2024	27-lug-27
L219	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	IMMAGAZZINAMENTO SCOPO ANALITICO	N-FENETIL-4-PIPERIDINONE (NPP), 4-ANILINO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	8/2023	03-feb-26
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE-USO ANALITICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	69/2023	08-dic-26
L212	DKS AROMATIC S.R.L.	CORSICO	MI	ACQUISTO - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	29/2022	16-mag-25
L166	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO,	EFEDRINA, 1-FENIL 2-PROPANONE ,(1R,2S)-(-)-cloroefedrina, (1S,2R)-(+)-cloroefedrina, (1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina, (1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina	18/2024	23-nov-25
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	41/2022	18-mar-25
L207	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	COMMERCIO ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE IMMMAGAZZINAMENTO IMPIEGO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	50/2024	19-ago-27
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-IMPIEGO-IMPORTAZIONE	PIPERONALE	55/2021	18-dic-24

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L258	MANE ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, USO ANALITICO	PIPERONALE	62/2024	31-ott-27
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	54/2024	24-set-27
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-CONFEZIONAMENTO-COMMERCIO-USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	28/2024	13-mag-27
L262	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - DIP. SCIENZE FARMACEUTICHE	MILANO	MI	USO ANALITICO	BMK metilglicidato, Acido BMK glicidico, PMK metilglicidato, Acido PMK glicidico, Norefedrina	70/2024	05-nov-27
L257	UNIVERSITA' DI MILANO - DIP. SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI - DISFEB	MILANO	MI	USO SPERIMENTALE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	24/2024	02-mag-27
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	43/2023	11-apr-26
L208	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	4-anilo-N-fenetilpiperidina(ANPP), N-fenetil-4-piperidinone(NPP)	53/2024	03-set-27
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	23/2024	27-apr-27
L187	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	14/2024	11-feb-27
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	PRODUZIONE IMPORTAZIONE TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO	ACIDO LISERGICO , 1-FENIL-2PROPANONE , ERGOTAMINA , ERGOMETRINA	34/2024	05-giu-27
L225	CURIA ITALY S.R.L.	ROZZANO	MI	FABBRICAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA ERGOTAMINA ACIDO LISERGICO	45/2024	26-lug-27
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	66/2024	05-giu-27

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L196	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	17/2023	28-lug-25
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI	49/2024	28-lug-27
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	8/2022	31-gen-25
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	57/2021	15-dic-24
L255	UNIRELAB S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	USO SCIENTIFICO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NORFENTANIL	32/2024	25-mag-27
L237	AROMATA GROUP S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE COMMERCIO IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	71/2023	09-feb-26
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ALFA FENILACETOACETONITRILE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	53/2022	20-dic-25
L161	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	ANALISI	ERGOMETRINA ERGOATAMINA SAFROLO ISOSAFROLO	20/2022	16-mar-25
L216	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO	MO	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - SCOPO ANALITICO - IMPIEGO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	35/2022	21-giu-25
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	29/2023	06-lug-26
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	USO ANALITICO	TUTTI I PRECURSORI	13/2024	09-mar-27
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	67/2024	19-mag-26

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L12	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO-MANIPOLAZIONE-RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA-PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	55/2024	24-set-27
L227	TTI FLAVORS S.R.L.	ASSISI - FRAZ. S. MARIA DEGLI ANGELI	PG	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	65/2024	01-nov-27
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	35/2024	11-apr-26
L238	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI	PERUGIA	PG	USO SPERIMENTALE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	9/2023	17-feb-26
L251	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI	PERUGIA	PG	USO SPERIMENTALE	SAFROLO	67/2023	25-nov-26
L247	LUSOCHIMICA S.P.A.	PISA	PI	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	15/2024	18-mar-27
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	22/2022	07-apr-25
L202	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO FRAZ. COMEANA	PO	IMMAGAZZINAMENTO DISTRIBUZIONE COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA	2/2024	08-gen-27
L190	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA	PR	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	44/2024	10-lug-27
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	26/2024	01-gen-25
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	37/2023	04-set-26
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	73/2023	15-dic-26

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2024)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L254	LABANALYSIS LIFE SCIENCE S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	IMPIEGO	ACIDO N-ACETILANTRANILICO, PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, ANPP, NPP, 1-FENIL 2-PROPANONE, CLOROEFEDRINA, CLOROPSEUDOEFEDRINA, ISOSAFROLO, 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPAN2ONE, PIPERONALE, SAFROLO	9/2024	15-feb-27
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	58/2021	16-dic-24
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	21/2022	01-apr-25
L260	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	IMPORTAZIONE COMMERCIO	TUTTI I PRECURSORI	57/2024	30-set-27
L49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	44/2023	11-apr-26
L241	FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA	ROMA	RM	USO SPERIMENTALE	EFEDRINA, PSEUDOEFRINA, NOREFEDRINA, N-FENYL-N-(PIPERIDIN-4-IL), NORFENTANIL	71/2024	04-dic-27
L101	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	ERGOMETRINA	38/2024	20-giu-27
L 9	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	50/2023	24-set-26
L200	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ALFA-FENILACETOACETONITRILE, ISOSAFROLO(CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFREDINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	26/2023	31-mag-26

24A06631

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 dicembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Service soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edil Service soc. coop. a r.l. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 64.122,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 1.100.486,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 963.199,00;

Considerato che in data 11 dicembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Genova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 31 gennaio 2024, n. 19/2024;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Associazione generale cooperative italiane, l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 1° agosto 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edil Service soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 01361460080) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Aldemaro Lascialfari, nato a Empoli (FI) il 14 luglio 1944 (codice fiscale LSCLMR44L14D403P), domiciliato in Prato (PO) - via Domenico Zipoli n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06637

DECRETO 4 dicembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «D'Elpidio soc. coop. in liquidazione», in Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «D'Elpidio soc. coop. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 146.676,00, si riscontra una massa debitoria di euro 692.160,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 582.132,00;

Considerato che in data 16 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 1° agosto 2024, ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «D'Elpidio soc. coop. in liquidazione», con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) (codice fiscale 01610010678) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Lucci, nata a Tagliacozzo (AQ) l'8 luglio 1972 (codice fiscale LCCSRN72L48L025T), ivi domiciliata in piazza Duca Degli Abruzzi n. 40.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06638

DECRETO 5 dicembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Noir Cafè società cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Noir Cafè società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.318,00, si riscontra una massa debitoria di euro 46.887,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 39.578,00;

Considerato che in data 21 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; in particolare, la comunicazione suddetta è stata trasmessa al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r sia alla sede legale che al proprio domicilio, come risultante dalla visura camerale, ed è stata regolarmente ricevuta;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 25 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Noir Cafè società cooperativa», con sede in Ginosa (TA) (codice fiscale 03099920732) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Dario Lupo, nato a Taranto (TA) il 20 novembre 1962 (codice fiscale LPUDRA62S20L049L), ivi domiciliato in viale Virgilio n. 101/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06639

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 dicembre 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia. (Ordinanza n. 1117).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e

Pascelupo, in Provincia di Perugia e la successiva delibera del 3 novembre 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 novembre 2022, n. 946, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, è stato integrato di euro 8.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Umbria.

1. La Regione Umbria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 946/2022 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del Servizio protezione civile ed emergenze della Regione Umbria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 946/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Umbria e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6386, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 946/2022, che viene al medesimo intestata fino al 4 maggio 2026. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 946/2022.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in pia-

ni approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Umbria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

24A06740

ORDINANZA 9 dicembre 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara. (Ordinanza n. 1118).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara e la successiva delibera del 18 settembre 2023 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, è stato integrato di euro 2.470.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939 del 25 ottobre 2022, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara»;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 15 ottobre 2024;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara

1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento

delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6384, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022, che viene al medesimo intestata fino al 10 ottobre 2026. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Toscana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

24A06741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bivalirudina, «Bivalirudina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 964/2024 del 6 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: BIVALIRUDINA ACCORD;

confezioni numeri:

044084010 - «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile e per infusione» - 1 flaconcino in vetro;

044084022 - «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile e per infusione» - 5 flaconcini in vetro;

044084034 - «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile e per infusione» - 10 flaconcini in vetro;

titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.l.u. con sede legale in Moll De Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6° Planta - 08039 Barcellona - Spagna;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: AT/H/0586/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2022/84;

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 maggio 2021 e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06644

Rettifica della determina AAM/AIC n. 264/2024 del 15 ottobre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Mirubedis».

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/AIC n. 264 del 15 ottobre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIRUBEDIS, principio attivo «rivaroxaban» confezione «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048204073 (in base 10) 1FZ299 (in base 32), il cui estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 250 del 24 ottobre 2024, per errore materiale contenuto nei testi delle etichette alla stessa allegati, includenti anche i dosaggi non oggetto della determina sopra riportata da 10 mg, 15 mg e 20 mg.

Le etichette allegate alla determina AAM/AIC n. 264 del 15 ottobre 2024 sono annullate e sostituite con i testi, che si autorizzano, delle etichette, allegati e parti integranti della determina di cui al presente estratto.

Le confezioni del medicinale «Mirubedis», principio attivo «rivaroxaban» confezione «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 048204073 (in base 10) 1FZ299 (in base 32), devono essere poste in commercio con etichette conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: medac pharma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Viggiano n. 90 - 00178 Roma, Italia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A06698

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brupenorfina, «Gentts»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 342 del 9 dicembre 2024

Procedura europea n. DE/H/7870/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTTS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo 15, 20143 Milano (MI), Italia;

confezioni:

«5 microgrammi/ora cerotto transdermico» 4 cerotti in bustina singola CARTA/PET/PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 051276018 (in base 10) 1JWU7L (in base 32);

«10 microgrammi/ora cerotto transdermico» 4 cerotti in bustina singola CARTA/PET/PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 051276020 (in base 10) 1JWU7N (in base 32);

«20 microgrammi/ora cerotto transdermico» 4 cerotti in bustina singola CARTA/PET/PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 051276032 (in base 10) 1JWU80 (in base 32);

principio attivo: brupenorfina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Labtec GmbH

Heykenaukamp 10, 21147 Amburgo, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06699

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di disodio clodronato e lidocaina cloridrato, «Clobiox».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 341 del 9 dicembre 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOBIOX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Esseti Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 01172090639) con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaele de Cesare, 7, 80132 Napoli (NA) Italia;

confezioni:

«100 mg + 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 6 fiale in vetro da 3,3 ml - A.I.C. n. 049409016 (in base 10) 1H3UZS (in base 32);

«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» uso intramuscolare, 3 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 049409028 (in base 10) 1H3V04 (in base 32);

principi attivi: disodio clodronato e lidocaina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Esseti Farmaceutici S.r.l.

Via Campobello, 15, 00071 Pomezia (Roma), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso

in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06700

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Approvazione della delibera n. 493-*bis* del 25 settembre 2024, recante: «Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001.»

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 25 settembre 2024, ha approvato la seguente delibera: n. 493-*bis* «Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, decreto legislativo n. 165/2001».

Il testo è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/regolamento.25.09.2024.pantouflage

24A06825

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2024 è stata conferita alla «Guardia» Salvatore Lemmo la Medaglia d'oro al valore della Guardia di Finanza «alla memoria», con la seguente motivazione:

«Militare in servizio di vigilanza costiera unitamente a un altro finanziere, interveniva per contrastare l'attività delittuosa perpetrata da tre malviventi che tentavano di introdursi in un'abitazione privata a scopo di rapina. Nel corso dell'intervento non esitava a inseguire uno dei predetti criminali, il quale, ormai raggiunto, girandosi repentinamente esplodeva in sua direzione un colpo di fucile, ferendolo a morte. Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione per affermare l'autorità dello Stato, spinto fino all'estremo sacrificio. — Soverato (Catanzaro), 14-15 gennaio 1905».

24A06724

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2024 è stata conferita la Croce di bronzo al merito della Guardia di finanza al personale di seguito elencato, con la seguente motivazione:

Tenente Colonnello Alessandro Alberioli;

Maresciallo ordinario Nicola Zarbo;

Maresciallo Mauro Desideri;

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Simone Catalini;

Appuntato Francesco D'Urso;

Finanziere Scelto Damiano Fontanive.

«Membro di una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza inviata nel territorio della Turchia sud-orientale a seguito del devastante terremoto del 6 febbraio 2023, eseguiva delicate e complesse attività di ricerca e soccorso.

Le attività, svolte in teatro operativo caratterizzato da elevatissimo rischio per l'incolumità personale, si protraevano instancabilmente al fine di individuare persone da soccorrere tra le macerie.

Le peculiari condizioni in cui è stata condotta l'operazione ha confermato la somma perizia nelle tecniche e nelle procedure di ricerca e soccorso attuate dalla squadra, la cui azione ha contribuito ad accrescere il lustro e il decoro della Guardia di finanza a livello nazionale e internazionale.

Turchia sud-orientale, 12-18 febbraio 2023».

24A06725

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2024 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Inail, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 1, commi 862 -864, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità

Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni

innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti

Sono:

le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA);

gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all'Asse 1.1, tipologia di intervento *d)* per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili:

Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1.1;

Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1.2;

Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) - Asse di finanziamento 3;

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) - Asse di finanziamento 4;

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'Allegato «ISI 2024 - risorse economiche», che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati nel sito istituzionale dell'Inail (www.inail.it).

Ammontare del finanziamento

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto secondo le seguenti specifiche:

per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;

per l'Asse 1.2 nella misura dell'80% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;

per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:

fino al 65% per i destinatari del *sub* Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

fino all'80% per i destinatari del *sub* Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di cinquanta dipendenti richiedenti un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda *on-line*, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - Accedi ai servizi *on-line* - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Inail, nel calendario dedicato all'Avviso pubblico ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.

Pubblicità

Il presente estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti dall'avviso pubblico ISI 2024.

Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell'Inail, all'indirizzo: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2024.html

Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *contact center* Inail.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail risponde, nella sezione supporto del sito:

http://www.inail.it/ (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).

24A06697

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione di un Consolato onorario in Dili (Timor Leste) con circoscrizione territoriale sull'intero territorio della Repubblica democratica di Timor Leste.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Dili (Timor Leste) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Jakarta, con circoscrizione territoriale sull'intero territorio della Repubblica democratica di Timor Leste.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2024

Il direttore generale: VIGNALI

24A06643

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Pinerolese».

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 22 agosto 2024 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2024/5178) relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese», avvenuta con decreto ministeriale 19 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 2024 e rettificato con decreto 23 maggio 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 22 agosto 2024 nella G.U.U.E., la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pinerolese» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

24A06645

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini».

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 6 dicembre 2024 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2024/7284) relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», avvenuta con decreto ministeriale 26 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 2 settembre 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 6 dicembre 2024 sulla G.U.U.E., la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», consolidato con la predetta «modifica ordinaria», è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

24A06695

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione dei corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal decreto 13 marzo 2024, a copertura dei costi sostenuti dal GSE quale soggetto gestore per l'attuazione della misura stessa.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 401 del 12 novembre 2024, sono stati approvati i «corrispettivi, di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, a valere su risorse proprie dei soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal decreto 13 marzo 2024, n. 99, a copertura dei costi sostenuti dal GSE quale soggetto gestore per l'attuazione della misura stessa».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

24A06659

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo della Roggia Sinettini, in Cogollo del Cengio

Con decreto n. 160 del 14 novembre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 dicembre 2024 n. 4293, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo della Roggia Sinettini identificati al catasto terreni del Comune di Cogollo del Cengio (VI) al foglio 15, mappali 455, 456 e 457 della superficie di 440 mq.

24A06696

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle croci di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1412 datato 20 novembre 2024 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al generale di brigata Fulvio Poli, nato il 24 gennaio 1966 a Imola (BO), con la seguente motivazione:

«Comandante della missione di addestramento dell'Unione europea in Somalia, in un contesto operativo caratterizzato da una costante minaccia terroristica, ha coordinato e diretto i propri uomini con singolare perizia e ferrea responsabilità. Sotto la sua illuminata guida è stato concepito, organizzato e condotto un innovativo ed efficace programma addestrativo finalizzato al potenziamento della capacità operativa delle unità partnerizzate, contribuendo in modo determinante al consolidamento della stabilità del Paese. Ufficiale generale di ineguagliabile carisma, ha elevato il prestigio delle Forze armate italiane e della Nazione intera, lasciando un'impronta indelebile in uno dei contesti internazionali più complessi e delicati». — Mogadiscio (Somalia), marzo 2023 - giugno 2024.

Con decreto ministeriale 1409 datato 28 novembre 2024 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al tenente colonnello Vincenzo Tosco, nato il 9 giugno 1975 a Roma, con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore impiegato nell'ambito dell'operazione di soccorso alla popolazione libica colpita da una devastante alluvione, operava con straordinaria dedizione ed esemplare professionalità quale Capo nucleo avanzato della Difesa a supporto del Dipartimento della protezione civile. Nonostante una situazione ambientale estremamente degradata e ad alto rischio epidemiologico, con generoso spirito di solidarietà ed eccezionale abnegazione, pianificava e coordinava in prima persona tutte le attività connesse con la rimozione delle macerie e con la ricerca e recupero delle vittime. Magnifica figura di ufficiale, contribuiva ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Esercito e della Nazione in ambito internazionale». — Derna (Libia), 12 - 29 settembre 2023.

Con decreto ministeriale 1410 datato 28 novembre 2024 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al tenente colonnello Patrizio Speranza, nato il 13 maggio 1973 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante del Team valutazione eleggibilità nell'ambito dell'operazione «Aquila Omnia Bis», ha sincronizzato e coordinato con spirito di sacrificio, perizia e chiara lungimiranza tutte le complesse attività interministeriali finalizzate all'evacuazione di oltre 900 cittadini afghani in grave stato di necessità e in pericolo di vita. Straordinario esempio di professionista, elevava il prestigio e l'immagine di efficienza dell'Esercito e dell'intero comparto Difesa». — Territorio nazionale, 1° aprile 2023 - 14 marzo 2024.

24A06726

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-296) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C